

XCVIIIª TORNATA

SABATO 5 FEBBRAIO 1921

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

INDICE

Congedo pag. 2825

Disegni di legge (approvazione di):

« Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto » 2850

« Autorizzazione della spesa di lire 25,000,000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie » 2850

« Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 » 2851

« Autorizzazione della spesa di lire 35,000,000 per opere pubbliche varie fra cui quelle edilizie della capitale » 2859

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-21 »

(discussione di): 2860

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari » 2827

Oratori:

BENSA 2815, 2848

CANNAVINA, *dell'Ufficio centrale* 2837

DE CUPIS 2837, 2838

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto* 2831 e *passim* 2849FROLA 2827 e *passim* 2849

MORTARA 2836

PAULIANO, *presidente dell'Ufficio centrale e relatore* 2827 e *passim* 2849

POLACCO 2838

POZZO 2838

ROTA 2828, 2831, 2840

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1920-21 » 2852

Oratori:

CORRINO 2857

MARIOTTI 2858

PEANO, *ministro dei lavori pubblici* 2850

(presentazione di) 2827

Interpellanze (annuncio di) 2862

Interrogazioni (annuncio di) 2862

(svolgimento di):

« Del senatore Mosca relativa alla cessione all'Italia di 80,000 chilometri quadrati di territorio alla destra del Giuba » 2826

Oratori:

DI SALIZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 2826

MOSCA 2826

Relazioni (presentazione di) 2836, 2858

Sull'ordine del giorno:

Oratori:

PRESIDENTE 2827, 2863

BERGAMASCO 2863

ROTA 2862

VICINI 2826

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il ministro degli affari esteri, delle colonie, della giustizia e affari di culto, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, per la ricostituzione delle terre liberate, e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

FRASCARA, *segretario*. Legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Abbiate ha chiesto un congedo di giorni otto; se non si fanno obiezioni s'intende accordato.

Svolgimento di una interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interrogazione del senatore Mosca ai ministri degli esteri e delle colonie: « sul ritardo frapposto alla cessione all'Italia di 80,000 chilometri quadrati di territorio alla destra del Giuba, cessione già promessa dal Governo britannico e della quale è stata già da parecchio tempo data comunicazione al Parlamento italiano ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per gli affari esteri per rispondere a questa interrogazione.

DI SALUZZO, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'accordo raggiunto con l'Inghilterra per la cessione all'Italia del territorio sulla riva destra del Giuba, comprendente circa 85,000 chilometri quadrati, può considerarsi come definitivo perchè fino dal marzo 1920 il Governo inglese ne ha assunto l'impegno.

Siccome però il negoziato era connesso con altre quistioni coloniali, e d'altra parte occorreva regolare parecchi dettagli specialmente nei rapporti coi protettorati inglesi confinanti, l'attuazione dell'accordo di cui è caso dovette essere ritardata di alcuni mesi. Tali questioni però sono ora quasi giunte a soluzione, sicchè il Governo ha ragione di ritenere che la cessione all'Italia del territorio del Giubaland potrà aver luogo entro brevissimo tempo.

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA.— Debbo dichiararmi soddisfatto di quanto ha detto il sottosegretario di Stato agli esteri. Ritengo quindi che gli 85,000 chilometri quadrati di territorio della Somalia inglese dei quali ha parlato il sottosegretario medesimo possano considerarsi potenzialmente come già ceduti all'Italia.

Nello stesso tempo debbo manifestare il mio compiacimento nel rilevare come gli ostacoli che si frapponavano a questa cessione siano stati tolti. Sebbene sarebbe pure opportuno di conoscere a quali condizioni siano stati eliminati.

Inoltre stimo doveroso di ricordare al Senato che questi 85,000 chilometri quadrati di territorio, che ci vengono ceduti alla destra del Giuba, sono il corrispettivo dell'ingentissimo patrimonio coloniale tedesco che la Francia e

l'Inghilterra si sono divise, e che alla divisione anche l'Italia avrebbe dovuto partecipare, in grazia dell'art. 119 del Trattato di Versailles che, come il sottosegretario di Stato agli esteri mi insegna, stabiliva che la Germania cedeva alle principali Potenze alleate ed associate tutti i suoi possedimenti d'oltremare. Per la sola Africa si trattava di circa due milioni e novecento mila chilometri quadrati di territorio, di cui un milione e novecentomila circa sono territori naturalmente feraci di grandissimo avvenire per la produzione di quelle materie prime di cui l'Europa ha tanto bisogno. Io non so come, malgrado quell'articolo, l'Italia non abbia avuto la sua parte.

Ed allora, non essendosi tenuto conto dell'art. 119 del Trattato di Versailles, per chiedere qualche cosa, non restava che l'art. 13 del Trattato di Londra. Quell'articolo diceva che, nel caso che la Francia e l'Inghilterra avessero allargato i propri confini in Africa a danno delle colonie tedesche, (non si prevedeva il caso della completa cessione di esse), l'Italia avrebbe avuto diritto a qualche equo compenso, e che ciò doveva avvenire con un regolamento dei confini delle colonie italiane confinanti con quelle francesi e inglesi.

Certo, posta su questo terreno la questione, vi era poco da sperare. Poichè una rettifica di confini della nostre antiche colonie non poteva darci che un compenso molto magro, perchè tutte le nostre antiche colonie confinano su per giù con territori deserti o quasi deserti, che hanno pochissima importanza e poca fertilità.

Ad ogni modo dopo trattative, che pare siano state lunghe, l'Inghilterra ha acconsentito a cederci questi 85,000 chilometri quadrati di territorio. Non è molto, ma essi rappresentano qualche cosa e possono, col tempo, acquistare qualche valore. Ma hanno, soprattutto, un valore morale, perchè costituiscono un segno tangibile che l'Italia non si è, nelle trattative di pace, disinteressata del tutto delle questioni coloniali e che i nostri alleati riconoscono che anche noi abbiamo diritto di vivere, di lavorare, di tenere un posto nel mondo. (*Approvazioni*).

Sull'ordine del giorno.

VICINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI. È all'ordine del giorno una interrogazione sui dolorosi fatti di Modena, presentata da me tempo fa, e rinviata, d'accordo con l'onorevole sottosegretario all'interno. Secondo quell'accordo, avrebbe dovuto svolgersi ieri, o almeno oggi.

Prego l'onorevole Presidente di volerne sollecitare lo svolgimento.

Questa interrogazione fu presentata anche col concetto di concorrere alla pacificazione degli animi; rimandandola a tempo indefinito si raggiungerebbe lo scopo contrario.

PRESIDENTE. Posso darle subito una risposta soddisfacente.

Mi sono fatto premura di far rilevare al sottosegretario dell'interno la necessità che venisse al Senato per rispondere non solo alla sua, ma anche a due altre interrogazioni presentate dall'onorevole Garofalo e Libertini.

L'onorevole sottosegretario mi ha dichiarato che risponderà a queste interrogazioni nella seduta di lunedì.

Mi riservavo, in fin di seduta, di metterle all'ordine del giorno per lunedì.

VICINI. La ringrazio.

Presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fera, ministro per la giustizia e per gli affari di culto.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi onoro di presentare al Senato il disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1919, n. 2500 che affida alla Regia avvocatura erariale la difesa dello Stato e delle Amministrazioni da esso dipendenti nelle nuove provincie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Seguito della discussione sul disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278 contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari » (N. 191-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge

30 novembre 1919, n. 2278 contenenti provvedimenti per gli ufficiali giudiziari ».

Nella seduta di ieri si sono approvati i due primi articoli.

Do ora lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Il numero degli ufficiali giudiziari non potrà superare i 2000.

Alla loro ripartizione fra gli uffici giudiziari del Regno sarà provveduto col regolamento.

Le tabelle organiche saranno rivedute e, ove occorra, modificate con decreto Reale ogni quinquennio.

Per effetto della riduzione delle tabelle saranno ritenuti in soprannumero gli ultimi classificati nella graduatoria di ciascun grado.

Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti: uno del senatore Spirito - così concepito:

« Parimenti, previo esame di integrazione presso la Corte di appello, saranno ritenuti in soprannumero ed addetti alle preture del distretto gli uscieri di conciliazione nominati in virtù della legge 10 giugno 1902, non salariati dal comune, che da oltre un decennio prestano servizio negli uffici cui furono destinati ».

Essendo assente il senatore Spirito, questo emendamento è stato ripreso dal senatore Frola.

Poi vi è un emendamento del senatore Rota che propone di sostituire all'articolo 3 dell'Ufficio centrale il corrispondente articolo 3 del disegno ministeriale.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Io intendeva parlare appunto sull'emendamento presentato dal senatore Spirito, il quale non si trova presente, perchè ha dovuto assentarsi da Roma per gravi necessità, e, prima di dire qualche parola, per amore di brevità, vorrei sentire l'avviso dell'Ufficio centrale o dell'onorevole ministro su questo emendamento.

PAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore*. Prego il senatore Frola di svolgere l'emendamento del senatore Spirito non già ora nella discussione dell'articolo 3 ma in quella dell'articolo 35, perchè non si

tratta di norme generali da modificare, e l'articolo ora in discussione contempla norme generali dei concorsi degli ufficiali giudiziari.

L'onorevole senatore Spirito vorrebbe introdurre alcune modificazioni; ma io credo che sia meglio esaminarle quando ci troveremo a discutere l'articolo 35, che contempla disposizioni transitorie.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Io non ho nessuna difficoltà di rinviare la trattazione di questa questione quando verrà in discussione l'articolo 35.

PRESIDENTE. Allora rimane così stabilito.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rota per svolgere il suo emendamento.

ROTA. Onorevoli colleghi, la viva discussione cui ha dato luogo questo disegno di legge nella seduta di ieri da parte di autorevoli colleghi, ne segnala l'importanza organica, non solo nell'interesse della classe, ma anche nell'interesse dello Stato. A me è caro in questo momento associarmi ai tributi di omaggio dovuti alla relazione ministeriale e alla relazione dell'Ufficio centrale, in quantochè soddisfo così ad un bisogno dell'animo mio, rendendo omaggio a coloro che lo meritano ed hanno adempiuto nobilmente al compito loro.

L'emendamento che io ho presentato, e di cui è stata data testè lettura, riguarda la sostituzione del primitivo testo del disegno di legge ministeriale a quello proposto dall'Ufficio centrale; vale a dire la diminuzione per effetto della quale gli ufficiali giudiziari da 2000 sono portati a 1800, come era stato approvato dalla Camera dei deputati. E, se a me è lecito interpretare il duplice intento che ha avuto la Camera dei deputati, in conformità alla sua Giunta del bilancio, di proporre questa riduzione da 2000 a 1800 nel numero degli ufficiali giudiziari, nel senso che essi non possano mai oltrepassare i 1800, credo che esso possa compendiarsi in questi due concetti: il primo è quello di un doveroso riguardo verso la classe che da tutte le parti concordemente è stata designata come benemerita, la classe degli ufficiali giudiziari, ausiliaria imprescindibile dell'autorità giudiziaria in mansioni, se non alte, certamente molto notevoli per la loro delicatezza. In secondo luogo credo che uno degli scopi di questa modifica da parte della Camera dei deputati,

sia stato di non recare con l'aumento e con i benefici che colla legge si sono apportati (sia con l'aumento degli assegni fissi, sui diritti prenotati, sia con l'indennità supplementare) di non recare mediante queste disposizioni un onere ancora maggiore al bilancio dello Stato.

Qui invece, così rilevo dalla relazione dell'Ufficio centrale del Senato, sorse un dubbio sulla regolarità del servizio qualora si riduca da 2000 a 1800 il numero degli ufficiali giudiziari; in quanto che una ragione che viene addotta dall'Ufficio centrale è che gli uffici ai quali deve intendere l'ufficiale giudiziario sono 1741 in tutto il Regno. Orbene, io mi permetto di osservare all'Ufficio centrale del Senato, per quanto possa avere valore anche presso di noi, che non solo alla Camera dei deputati non è sorto alcun dubbio sopra la deficienza di questo numero rispetto a quello degli uffici giudiziari e, in secondo luogo, che l'onorevole ministro davanti alla Camera dei deputati (almeno a quanto risulta dai verbali) non fece alcuna obiezione a questa riduzione. Per di più, e qui è per me l'argomento più importante sul consenso del ministro, nella relazione la quale precede il testo di legge presentato al Senato, si domanda e non si dubita dell'approvazione da parte del Senato del testo di legge che esso ministro presenta.

Detto questo, io mi soffermo un momento sull'unica ragione, che viene addotta dall'Ufficio centrale; e cioè, che, rispetto al numero degli uffici giudiziari, possa per avventura aversi il dubbio che sia insufficiente il numero degli ufficiali così com'era stato ridotto; in quanto gli uffici giudiziari del Regno sono 1741. Ora, notate, onorevoli colleghi, di 1741 uffici giudiziari, 1550 sono preture, e per chi ha dimestichezza con gli uffici giudiziari ben sa che per lo meno in due terzi delle preture un ufficiale giudiziario è esuberante.

Io parlo specialmente per le parti d'Italia nelle quali ho più facilità di accesso, parlo per l'alta Italia: tantochè, eccettuate le preture urbane e delle città, per le preture perdute nelle montagne, e per le preture discoste dall'abitato, si è adottato il ripiego di applicare l'ufficiale giudiziario anche ad un'altra pretura, per modo che possa aver la maniera di sbarcare il lunario e di essere occupato quanto gli è consentito.

Aggiungo un'altra ragione, sempre per ribadire il concetto che il numero degli ufficiali giudiziari non deve essere superiore ai 1800: dall'articolo 11 del decreto-legge, di cui si domanda la conversione, risulta che gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad avere commessi, come li hanno già oggi, i quali non solo agevolano il loro lavoro, ma diminuiscono quello al quale gli ufficiali giudiziari debbono attendere; inoltre l'articolo 11 autorizza gli ufficiali giudiziari a valersi, in determinati casi, specialmente per la notifica di atti in materia penale, degli agenti di polizia giudiziaria. Vi è poi una ragione culminante, la quale, nel progetto di legge di cui si domanda la conversione, è indicata nell'articolo 22: e cioè si vuole stabilire, in applicazione dell'articolo 120 del Codice penale, che le notifiche possano esser fatte per mezzo della posta.

Qui tra noi vi sono degli autorevoli penalisti, i quali sanno che fino dal 1913 dal nostro Codice penale era consentita la facoltà, in determinati casi e dietro regolamento da farsi dal ministro proponente, di servirsi, per la notifica di certi atti, del mezzo postale. Nella relazione, mirabile per chiarezza e per completezza, del ministro proponente questo disegno di legge, è detto che egli intende servirsi, previo accordo con l'onorevole ministro delle poste, di questa facoltà; e quindi che, per la notifica di tutti gli atti penali, per le citazioni di testi e periti in via penale, sia nell'istruttoria, sia nel giudizio, gli ufficiali giudiziari si valgano del mezzo postale.

Ora io domando all'Ufficio centrale e a voi, onorevoli colleghi, se io male mi appongo nel supporre che, qualora sia consentito all'ufficiale giudiziario di valersi negli atti penali per le notifiche del mezzo postale, non sia all'ufficiale giudiziario dimezzato per lo meno il lavoro che oggi ha.

Aggiungo un'altra circostanza: vi è un articolo (non ricordo precisamente quale) che stabilisce la revisione quinquennale: ora io vi dico che la revisione quinquennale a noi non porterà nessun impiccio, se per avventura avremo un numero di ufficiali giudiziari ritenuto insufficiente e al quale se ne dovranno aggiungere degli altri.

E dico all'Ufficio centrale che se invece avremo degli ufficiali giudiziari in esuberanza,

essi, nonostante qualsiasi revisione quinquennale, avranno il diritto quesito a rimanere ufficiali giudiziari, poichè sono oggi in pianta e conserveranno questo diritto, nonostante la pianta ridotta. Quindi varrà meglio in questa circostanza trovarsi nell'eventualità di difettare, anzichè di avere esuberanza di ufficiali giudiziari.

Per di più noi siamo in vista di una riforma giudiziaria, la quale venne presentata dall'onorevole ministro di grazia e giustizia; or-bene, qualunque sia per essere il risultato che possa avere tale riforma, egli è certo che noi avremo maggiori incagli dalla esuberanza degli ufficiali giudiziari, che dalla deficienza, alla quale certo si potrà riparare. Per tutto ciò, mentre credo che non vi sia alcun dubbio in linea di fatto che il numero di 1800 ufficiali giudiziari sia più che sufficiente per disimpegnare il lavoro loro deferito - tantochè oggi vi sono in pianta 2050 ufficiali giudiziari dei quali 200 in aspettativa e 240 ammalati e infermi, per modo che oggi tutto il servizio degli ufficiali giudiziari è disimpegnato da 1601 persone - io credo che l'emendamento nel quale insisto possa essere accettato.

E qui a questa ragione d'indole tecnica consentitemi, onorevoli colleghi, che aggiunga un'altra ragione di opportunità politica. Nella Camera dei Deputati e in Senato, e anche da tutti noi specialmente fuori dell'Aula, si dice ad ogni piè sospinto che sono necessarie delle economie, da tutti noi si dice che vi è una pleora di impiegati.

Da parte della Camera dei deputati (i cui membri per la ragione stessa del loro ufficio, essendo più a contatto con i loro elettori, hanno continuamente notizie delle necessità che si ravvisano nelle singole località e nelle singole popolazioni, e quindi anche fra gli ufficiali giudiziari) dalla Camera ci viene l'esempio di diminuire il numero di questi ufficiali, e della conseguente economia. Io credo che il Senato non possa che rendere omaggio a questo principio.

Io poco fa ho citato l'onorevole ministro della giustizia, che confido vorrà accettare questo mio emendamento; e confido che lo vorrà accettare inquantochè anch'egli, allorquando nulla obiettava alla Camera dei deputati per la riduzione di questo numero, allorquando presentava la

relazione su questo disegno di legge, chiedendo che venisse approvato tal quale veniva dalla Camera dei deputati, mostrava di concordare con questo mio emendamento.

Ad ogni modo mi permetta l'onorevole ministro, a suffragio di quanto ho detto e della speranza che io nutro che egli accetti il mio emendamento, mi permetta di dire che se anche per ipotesi oggi il suo parere fosse diverso, io spero che egli ritorni nel parere di prima. Mi permetta, egli che è uomo d'ingegno, di ricordargli questo: un pubblicista illustre, veramente illustre, oggi defunto, diceva che la mente è data all'uomo per cambiar parere.

Ora io spero che l'onorevole ministro della giustizia, che è pure uomo d'ingegno, farà tesoro di tale insegnamento. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

PAGLIANO, relatore. A nome dell'Ufficio centrale, ringrazio il senatore Rota delle espressioni gentili che ha usato parlando della relazione dell'Ufficio stesso.

Il senatore Rota propone che nell'art. 3, che ora è in discussione, venga ridotta la pianta degli ufficiali giudiziari, e che invece di duemila si ritenga che essi debbano essere 1800.

È opportuno che il Senato conosca che nel decreto-legge del quale oggi si domanda la conversione, è previsto che la pianta degli ufficiali giudiziari debba essere di duemila.

Questo decreto, come lor signori ben sanno, venne portato all'esame della Camera dei deputati. Nella Camera non vi fu discussione, nè venne impegnata disputa che accenni a tale questione.

Il fatto si è che il numero degli ufficiali giudiziari che nel decreto-legge, come dicevo, era previsto in duemila, fu dalla Camera dei deputati ridotto a 1800 per ragioni non note.

Quando il progetto venne innanzi all'Ufficio centrale del Senato, l'Ufficio centrale vide la differenza apportata dalla Camera dei deputati e ne cercò le ragioni, ma nulla poté sapere. Si rivolse al Ministero di grazia e giustizia per conoscere se gli uffici giudiziari potessero funzionare col numero di 1800 ufficiali giudiziari, ed ho qui la risposta ricevuta dal guardasigilli:

Il ministro diceva: « È assolutamente impossibile provvedere al buon andamento del servizio con soli 1800 ufficiali giudiziari ».

Ed il Ministero perciò insisteva nel chiedere che dal Senato la pianta fosse riportata al numero di duemila. Questa risposta fu attentamente esaminata dall'Ufficio centrale del Senato, e l'Ufficio centrale medesimo, nelle brevi osservazioni che sono segnate nella relazione, ha chiarito il perchè non possa ridursi a 1800 il numero degli ufficiali giudiziari e debba invece questo numero essere portato a 2000, al numero cioè fissato dal decreto-legge del quale ora si procede alla conversione.

Il Senato sa che vi sono 5 Corti di cassazione, 20 Corti di appello con quattro sezioni staccate, 162 tribunali, 1550 preture, cioè in complesso ben 1741 uffici giudiziari, ai quali è mestieri provvedere; ed il Senato sa pure che vi sono molti uffici giudiziari, come Roma, Napoli, Palermo, Firenze, Venezia e altri, che qui non ricorderò per brevità, che non possono avere un solo ufficiale giudiziario, ma ne debbono avere diversi per poter regolarmente funzionare.

Ora, se si riducesse il numero degli ufficiali giudiziari solamente a 1800, sarebbe impossibile provvedere al servizio e bisognerebbe fra breve ritornare al numero stabilito dal decreto-legge.

Riguardo a quello che osservava pure il senatore Rota in ordine all'art. 22 del decreto-legge, cioè per la notificazione degli atti penali a mezzo della posta, io credo di dover ricordare al senatore Rota che questa proposta risale al 1913, quando venne pubblicato il novello Codice di procedura penale, e doveva sistemarsi col regolamento che si aspetta ancora.

L'Ufficio centrale del Senato, discutendosi questa legge, ha formulato un ordine del giorno, approvato ieri dal Senato, con il quale si fanno voti al ministro guardasigilli per la pronta emissione del regolamento per l'attuazione di questa legge.

Ad ogni modo, se pure fosse stato già provveduto per la notificazione degli atti penali a mezzo della posta, posso accertare il senatore Rota che il numero degli ufficiali giudiziari, ridotto a 1800, sarebbe insufficiente, perchè per gli atti civili non basta un solo ufficiale giudiziario, ma in vari uffici giudiziari ne occorrono diversi.

Ecco, perchè l'Ufficio centrale del Senato non accetta la proposta del senatore Rota e man-

tiene fermo ciò che è stabilito nell'articolo redatto da esso Ufficio centrale.

Del resto l'articolo dice: « gli ufficiali giudiziari non potranno superare il numero di 2000 »; quindi il ministro ha facoltà di mantenere quel numero che emergerà necessario, ma non potrà nominare più di 2000 ufficiali giudiziari. Il ministro deve provvedere al buon andamento del servizio e non è da negare a lui i mezzi per potere a ciò provvedere.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Fondata è l'osservazione dell'onorevole Rota. Vi è stata, è vero, un po' di incertezza da parte dell'amministrazione nel determinare il numero degli ufficiali giudiziari ritenuto indispensabile per il buon andamento dei servizi.

Un decreto del 1916 stabiliva il numero dei predetti funzionari in 2535. Nella elaborazione di questo ultimo decreto del 30 novembre 1919 vi fu ampio dibattito in seno alla Commissione, dove ebbe eco la tendenza della classe alla maggiore riduzione del personale, con lo scopo di conseguire più agevolmente i desiderati vantaggi economici. Infine, considerato che, a causa dei richiami sotto le armi per le esigenze della guerra, i posti coperti sommavano soltanto a circa duemila e che con tale numero si riusciva a disimpegnare il servizio, fu stabilito appunto in duemila il numero massimo degli ufficiali giudiziari.

Presentato il decreto alla Camera per la conversione in legge, la Giunta generale del bilancio in una delle ultime sedute mattutine del periodo estivo ne volle la discussione, che fu rapidissima e senza la sufficiente calma.

Così si spiega come passò senza opposizione la riduzione del numero degli ufficiali giudiziari da duemila, fissati nel decreto, a 1800, fissati dalla Giunta generale del bilancio.

Dirò che io non mancai di dichiarare che non assumevo nessuna responsabilità per la maniera affrettata con la quale si procedeva alla discussione e approvazione della legge.

MANGO, *dell'Ufficio centrale*. Ci fu una dichiarazione tassativa da parte del Governo.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Precisamente. Certo, io che non

intendo di trascurare nessun interesse economico di questa benemerita classe, debbo però avanti tutto preoccuparmi dell'interesse del servizio cui ogni altra esigenza va subordinata, e quindi debbo insistere perchè il numero degli ufficiali giudiziari sia stabilito in duemila, giusta la proposta dell'Ufficio centrale rispondente al primitivo testo ministeriale. Già, su richiesta dell'Ufficio centrale, che mi mosse opportuno quesito, feci noto che con soli 1800 ufficiali giudiziari non si può garantire il regolare andamento del servizio. Bisogna tener presente che vi sono cinque corti di cassazione, venti corti di appello, quattro sezioni distaccate di corti di appello, centosessantadue tribunali e millecinquecentocinquanta preture, in tutto 1741 uffici, di cui parecchi, per la mole degli affari, hanno bisogno dell'opera di più ufficiali giudiziari, e si vedrà che il numero di 1800 sarebbe insufficiente, mentre potrà bastare, ma non sarà esuberante, il numero di 2000.

Nè si dica che una sensibile economia di personale potrebbe trarsi dall'abbinamento di diversi uffici: l'abbinamento potrebbe essere attuabile soltanto in alcune regioni, meno impervie, e potrebbe in ogni caso portare una economia specialmente nel personale della magistratura, ma non in quello degli ufficiali giudiziari e dei cancellieri. Le larghe economie del personale si potranno realizzare soltanto con la soppressione degli uffici superflui, da me proposta nel progetto di riforma delle circoscrizioni giudiziarie, presentato all'altro ramo del Parlamento.

Prego adunque il Senato di votare l'articolo così com'è stato proposto dall'Ufficio centrale.

ROTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Di fronte alla persistenza nel suo avviso dell'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro i quali concordemente dichiararono sotto la loro responsabilità, che con un numero al disotto di duemila impiegati il servizio sarebbe compromesso, da parte mia non posso più insistere nel mio emendamento. E soprattutto non insisto, perchè, siccome l'articolo 3 dice che il numero non può essere superiore ai duemila, così credo che potrà essere consentita all'onorevole ministro la facoltà, dato che per ipotesi il ser-

vizio non venga danneggiato, di ridurre gli ufficiali giudiziari ad un numero minore.

E al riguardo rinnovo questa osservazione per l'onorevole ministro guardasigilli, perchè la tenga presente.

Egli ha fatto accenno alla riforma giudiziaria; ora, se questa riforma, bene auspicata, verrà recata in porto, se il numero degli ufficiali giudiziari sarà esiguo, non avremo nessuna difficoltà ad aumentarlo; ma se esso sarà esuberante avremo delle persone di cui lo Stato non saprà poi come liberarsi, perchè avranno dei diritti con questa legge acquisiti ed inviolabili.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento del senatore Rota s'intende ritirato.

Pongo ai voti l'art. 3 nel testo dell'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Per essere nominato ufficiale giudiziario è necessario:

1° aver compiuta l'età di 21 anni e non superata quella di 30;

2° essere cittadino del Regno;

3° essere di sana costituzione fisica;

4° avere conseguita in un Istituto Regio o pareggiato la licenza ginnasiale od il passaggio dal secondo al terzo corso di un Istituto tecnico o di scuola commerciale;

5° aver fatto un tirocinio di almeno un anno presso un ufficiale giudiziario in qualità di commesso;

6° aver superato un esame di concorso sulle nozioni di procedura civile e penale, sulla legge di riordinamento giudiziario, sulle leggi di bollo e registro e regolamenti relativi nella parte concernente il servizio degli ufficiali giudiziari;

7° non trovarsi in alcuno dei casi in cui si è esclusi o non si può essere assunti all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5, 6 e 8, nn. 2 e 3 della legge 8 giugno 1874, serie 3^a, modificata con Regio decreto 1° dicembre 1889, n. 8509.

L'ufficiale giudiziario prima di assumere le sue funzioni deve prestare giuramento e dare cauzione per la concorrenza della rendita determinata dal regolamento.

(Approvato).

Art. 5.

Il concorso sarà bandito dal primo presidente della Corte d'appello pel numero dei posti fissati dal Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, ed avrà luogo nella sede della Corte di appello.

L'esame di concorso consta di una prova scritta sopra un quesito elementare di procedura civile e di procedura penale e di una prova orale sulle materie indicate al n. 6 dell'articolo precedente.

La Commissione esaminatrice è composta da un consigliere della Corte di appello, che la presiede, nominato dal primo presidente, da un funzionario del pubblico ministero, delegato dal procuratore generale, dal presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori, o da un membro da lui designato, dal cancelliere della Corte d'appello e da un ufficiale giudiziario designato dal procuratore generale, tra quelli che sono addetti alle diverse autorità giudiziarie, che hanno la loro sede nel territorio del distretto.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di cancelleria, designato dal primo presidente della Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali giudiziari con decreto del Ministero della giustizia a misura che si renderanno vacanti i posti e saranno destinati alle preture del distretto cui appartengono con decreto del primo presidente della Corte d'appello.

Ai posti che si renderanno vacanti presso i tribunali di ciascun distretto saranno promossi gli ufficiali giudiziari delle preture dello stesso distretto ed ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti d'appello saranno promossi quelli presso i tribunali dello stesso distretto.

Gli ufficiali giudiziari presso le Corti di cassazione saranno nominati tra quelli delle Corti di appello con decreto del primo presidente della Cassazione ove il posto si è reso vacante, sentito il procuratore generale.

(Approvato).

Art. 7.

La promozione ha luogo sopra istanza degli interessati, seguendo l'ordine di classificazione in graduatoria, eccetto che si fosse perduto il diritto a tale preferenza per gravi mancanze od addebiti posteriori alla formazione della graduatoria.

Nello stesso modo avranno luogo i tramutamenti da uno ad altro ufficio di pari grado dello stesso distretto.

Il tramutamento di ufficio può essere disposto solamente per motivi disciplinari o per ragioni di servizio, o anche per incompatibilità morali, per le quali la presenza dell'ufficiale giudiziario nella sede ove trovasi siasi resa contraria al pubblico interesse o al decoro dell'ufficiale giudiziario medesimo.

Potrà peraltro disporsi di ufficio il tramutamento per motivi disciplinari, o per ragioni di servizio, o anche per incompatibilità morali, per le quali la presenza dell'ufficiale giudiziario, nella sede ove trovasi, siasi resa contraria al pubblico interesse o al decoro dell'ufficiale giudiziario medesimo.

Nessun tramutamento, per motivi disciplinari o per incompatibilità morale potrà essere disposto senza che l'ufficiale giudiziario sia stato invitato, per essere sentito.

Nei tramutamenti a propria istanza, o per motivi disciplinari, od incompatibilità morali gli ufficiali giudiziari non avranno diritto alle relative indennità.

(Approvato).

Art. 8.

Le vacanze saranno pubblicate nel *Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia* e gli ufficiali giudiziari avranno il termine di giorni quindici dalla pubblicazione per presentare le loro domande di promozione o di tramutamento. Le domande presentate prima o dopo detto termine sono inefficaci.

I primi presidenti delle Corti di Appello o di cassazione provvedono rispettivamente sulle domande, con le norme dell'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2859.

I decreti relativi saranno pubblicati nel *Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia*.

Contro i decreti del primo presidente è ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni 20 dalla data della pubblicazione.

Il ricorso avrà effetto sospensivo, tranne che si tratti di tramutamento disposto per motivi disciplinari, o per incompatibilità morali, o ragioni di servizio.

Però salvo il disposto del precedente ultimo capoverso, la presa di possesso del novello ufficio, può avere luogo solo dopo la scadenza del termine utile pel ricorso, e nel caso di ricorso, dopo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale del Ministero di giustizia*, del provvedimento emesso dal Ministero sul ricorso.

(Approvato).

Art. 9.

Sull'istanza dell'interessato è ammesso il tramutamento fuori del proprio distretto nei seguenti casi:

1° quando al posto resosi vacante non concorrano ufficiali giudiziari del distretto, di pari grado, ovvero il concorrente estraneo al distretto, superi i concorrenti di pari grado del distretto, di almeno nove punti;

2° quando si chiede il cambio reciproco di sede ed i due richiedenti abbiano lo stesso grado e nella loro iscrizione in graduatoria non vi sia una disparità superiore a tre punti.

Il tramutamento è disposto con decreto ministeriale, previe informazioni fornite dai procuratori generali dei distretti delle sedi cui appartengono e cui aspirano i richiedenti.

(Approvato).

Art. 10.

Ogni quinquennio, a cominciare dalla pubblicazione della presente legge, saranno rivedute le graduatorie distrettuali, in base al doppio criterio del merito e dell'anzianità.

Tutte le deliberazioni in materia di graduatoria debbono essere motivate. Gli ufficiali giudiziari avranno notizia del risultato della graduatoria mediante pubblicazione nel *Bollettino ufficiale del Ministero di giustizia* e avranno diritto, nel termine di giorni venti, da tale pubblicazione, di domandare al Ministero la revisione del giudizio.

I criteri per la valutazione del merito saranno stabiliti dal regolamento.

PRESIDENTE. Su questo articolo ha presentato un emendamento il senatore Frola, il quale propone di mantenere, come nel progetto ministeriale, il capoverso che chiama a far parte come membro della Commissione delle graduatorie un ufficiale giudiziario.

Ha facoltà di parlare il senatore Frola per svolgere questo emendamento.

FROLA. Dirò pochissime parole relative all'emendamento presentato.

Nel progetto presentato dal Governo trovasi questo capoverso sul quale invoco l'attenzione del Senato:

« Delle singole commissioni distrettuali fa parte come membro un ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'appello o a un tribunale del distretto, nominato dal procuratore generale ».

L'Ufficio centrale ha soppresso questo capoverso e le ragioni sono queste, esposte nella relazione.

Si è creduto eliminare la disposizione, con la quale si consentiva che un ufficiale giudiziario facesse parte della Commissione distrettuale per la revisione delle graduatorie, imperocchè, sia per il modo come tali Commissioni sono composte, sia per le deliberazioni che esse sono chiamate ad emettere, non si ritiene opportuno che di esse facciano parte ufficiali giudiziari, conformemente a ciò che si verifica nei cancellieri e segretari giudiziari. La revisione delle graduatorie, invece di venire dietro il breve periodo di anni tre, si è ritenuto opportuno che avvenga ogni quinquennio (art. 10).

Ora io penso che le ragioni di opportunità che sono state adottate dall'Ufficio centrale non sieno tali da consigliare la soppressione di questa disposizione che per decreto-legge vige a favore degli ufficiali giudiziari e che non ha dato luogo a inconveniente alcuno.

Quanto al modo come sono costituite queste Commissioni, nulla vi è di irregolare che ne faccia parte un ufficiale giudiziario, perchè si tratta di una materia che riflette gli ufficiali giudiziari, e così per le deliberazioni sarà sempre utile ed opportuno che un rappresentante degli ufficiali giudiziari sia chiamato in questa Commissione. Né vi è pericolo alcuno che questo ufficiale giudiziario sia persona che non possa stare a contatto cogli altri membri della Commissione, con magistrati od altri,

perchè questo ufficiale giudiziario è nominato dal procuratore generale.

Si tratta di questione morale, non di una questione economica, e noi crediamo che l'elevazione delle classi sia uno dei postulati ai quali noi dobbiamo tenere; dobbiamo essere ben lieti che in una Commissione dove sono dei magistrati vi sia anche un ufficiale giudiziario, quando si tratta di stabilire le graduatorie degli ufficiali giudiziari.

Quello che potrebbero dire molti dei miei onorevoli colleghi, e che posso anch'io affermare, nella mia lunga vita politica ed amministrativa, è che, quando nelle Commissioni vi è la rappresentanza di tutte le parti e specialmente di quelle interessate, si eliminano più facilmente le varie difficoltà che si presentano, soprattutto perchè si possono ascoltare le ragioni degli interessati e si può giungere così più facilmente a quella luce, lo scoprimento della quale è sempre necessario.

Insisto quindi nel ritenere che debba mantenersi il disposto del disegno di legge presentato dall'onorevole ministro ed approvato dalla Camera dei deputati.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. In adesione alla richiesta dell'onorevole Frola, prego l'Ufficio centrale di consentire che sia ripristinato il capoverso primo dell'articolo qual'era nel progetto approvato dalla Camera, nel senso che a far parte della Commissione per le graduatorie sia chiamato un ufficiale giudiziario.

Mi permetto in proposito di osservare che già abbiamo approvato l'art. 5, col quale si stabilisce che delle Commissioni esaminatrici fa parte un ufficiale giudiziario.

PAGLIANO, *relatore*. Ma il caso è diverso.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Il caso è diverso ma il principio è lo stesso. Si tratta sempre della rappresentanza di classe, che ammessa nelle Commissioni esaminatrici, quando si tratta di giudicare dell'idoneità del candidato ad assumere il posto di ufficiale giudiziario, non si comprende perchè si debba escludere dalle Commissioni destinate a rivedere periodicamente le graduatorie, dove effettivamente i rappre-

sentanti possono portare un più utile contributo di capacità e di conoscenza.

Del resto questo criterio della rappresentanza degli interessati nelle varie Commissioni rientra ormai in un sistema che informa le diverse branche dell'Amministrazione. E in pratica si è mostrato vantaggioso, creando tra i diversi componenti dei Consigli e delle Commissioni un senso di solidarietà che, come ha osservato l'onorevole Frola, conduce più facilmente alla risoluzione di delicate questioni con soddisfazione degli interessati.

Voglia perciò l'Ufficio centrale accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Frola.

PAGLIANO. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale del Senato quando esaminò il progetto di legge in discussione, fu unanime nel ritenere che non dovesse ammettersi che fosse chiamato a far parte di questa Commissione un ufficiale giudiziario. Le ragioni sono esposte nella relazione dell'Ufficio centrale, e sono sostanzialmente queste. Come è formata la Commissione, non ammette l'intervento di un ufficiale giudiziario; nè per le deliberazioni che questa Commissione è chiamata ad emettere si ritiene opportuno l'intervento di un ufficiale giudiziario.

L'onorevole ministro ha rivolto cortese invito all'Ufficio centrale per riflettere nuovamente se non sia il caso di ritornare sopra questa deliberazione. Ho consultato i colleghi dell'Ufficio centrale anche in questo momento e debbo dichiarare che l'Ufficio è dolente di dover rispondere che mantiene ferma la deliberazione presa nel presentare la sua relazione.

Le ragioni di questa risoluzione sono facili a comprendersi. Deve innanzi tutto considerarsi che la Commissione che esamina le graduatorie è composta dal primo presidente della Corte d'appello, dal procuratore generale della Corte d'appello e dal presidente di sezione anziano della Corte d'appello. Ora mi dicano gli onorevoli colleghi del Senato se sia conveniente che in una Commissione composta così altamente e che dà le maggiori garanzie di equanimità e giustizia debba intervenire un ufficiale giudiziario, per discutere alla pari col primo presidente di Corte d'appello, col pro-

curatore generale di Corte d'appello e col presidente di sezione anziano di Corte d'appello? L'Ufficio centrale non ha ritenuto ciò conveniente, perchè l'accennato intervento toccherebbe anche le indicate garanzie di equanimità e serenità.

Si è poi anche osservato che per le deliberazioni che questa Commissione è chiamata a prendere, tale intervento non sia opportuno. Quali sono queste deliberazioni? Questa Commissione deve dare i punti di merito a ciascuno degli ufficiali giudiziari giudicando anche della condotta morale dei medesimi. Credono gli onorevoli senatori opportuno che un ufficiale giudiziario si metta a giudicare il valore dei colleghi che vuol superare e giudicare altresì del proprio valore, dando egli i punti di merito al collega che poscia è chiamato a giudicare lui, quando egli dovrà astenersi dal fare parte di questa Commissione? L'Ufficio centrale ha stimato ciò non opportuno ed è stato in ciò unanime.

Posso inoltre aggiungere che il ministro del tempo, in questo momento presente nell'aula del Senato, quando sentì le osservazioni fatte dall'Ufficio centrale, ritenne esso pure che dovesse, per questa parte, modificarsi il decreto-legge in esame....

MORTARA. Domando di parlare.

PAGLIANO, *relatore*. Si è detto dai precedenti oratori che con un articolo già approvato si è stabilito che di una Commissione poteva far parte anche un ufficiale giudiziario. Il richiamo è giusto, però, me lo permetta l'onorevole ministro, non ha valore nella specie, perchè l'altra Commissione, quella esaminatrice, è composta ben diversamente, ed ha ben altre manzioni.

Onorevoli colleghi, quando voi avete approvato il precedente articolo avete sentito che la Commissione esaminatrice del concorso è composta da un consigliere della Corte di appello, da un sostituto procuratore generale, ecc., e non entrano in quella Commissione i capi del collegio, nè si deve giudicare dal valore dei colleghi, ma si tratta solamente di vedere se coloro i quali si presentano al concorso abbiano le opportune qualità per essere nominati ufficiali giudiziari.

Quindi l'Ufficio centrale del Senato non crede di trovarsi in contraddizione, se in una

Commissione ammette l'intervento di un ufficiale giudiziario e se unanimemente ritenga che in quest'altra Commissione l'ufficiale giudiziario non debba intervenire: è dolente perciò di non poter accogliere l'emendamento dell'onorevole senatore Frola e di non poter aderire all'esortazioni in quest'aula rivolte dall'onorevole ministro all'Ufficio centrale. Insiste perciò nell'articolo così come è stato formulato da esso Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Mortara.

MORTARA. Sono dolente di non aver potuto parlare prima dell'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, perchè avrei voluto pregare l'Ufficio centrale medesimo e il suo stimabilissimo relatore di accedere alla proposta dell'onorevole senatore Frola e dell'onorevole ministro, consentendo che sia mantenuto il testo che è stato pubblicato ed è in vigore attualmente, nel decreto-legge che io stesso ebbi l'onore di redigere. Questa disposizione, come è già stato detto, si collega a quella dell'art. 5, che ammette l'ufficiale giudiziario a far parte della Commissione esaminatrice.

L'argomento che ha principalmente addotto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, cioè quello della composizione della Commissione, a me, che posso essere chiamato per legge a presiedere una di queste Commissioni, non sembra affatto persuasivo; anzi, molto volentieri, come già pensavo nel redigere il testo del decreto-legge, che ora è in vigore, mi troverei a sedere in tale Commissione accanto a un funzionario di quel ceto inferiore alla magistratura, ma che collabora con essa agli scopi della giustizia, quando si tratterà di determinare il valore dei suoi colleghi.

Nessun miglior giudice di chi esercita la stessa funzione, sia della capacità, sia dell'attività, sia in genere dei requisiti che per essa occorrono; questo funzionario può essere un prezioso collaboratore dei magistrati, i quali, se portano molta autorità nel formulare il giudizio, non possono portare la stessa esperienza tecnica, che porta il funzionario investito di quell'ufficio.

Dirò di più: in generale, quando si tratta di discutere e accogliere modificazioni ai decreti-legge che sono già in vigore, sebbene il Parlamento sia arbitro e sovrano di apportare tutte

le modificazioni che crede, tuttavia, specialmente quando si tratta di disposizioni che si attengono agli interessi di persone, siano interessi materiali, o siano, come in questo caso, interessi morali, bisogna che concorrano ragioni molto potenti per alterare lo stato di cose che già si trova ad essere in osservanza, e per ledere così gli interessi che si trovano costituiti in base alle disposizioni del decreto-legge.

Io avrei voluto domandare la parola in sede di discussione generale, se avessi potuto esser presente, per ringraziare l'Ufficio centrale e anche l'onorevole ministro della buona accoglienza che hanno fatto all'insieme delle disposizioni che nel decreto-legge si trovano contenute; e lodare l'Ufficio centrale, per quel poco che vale il mio elogio, dei saggi emendamenti che ha proposto per migliorare le disposizioni del decreto-legge e anche, mi sia permesso di dirlo, per correggere alcune improprietà, che erano derivate dalle modificazioni introdotte dalla Camera in alcuni articoli del decreto stesso.

Mi riservavo ancora di fare qualche osservazione su alcune delle proposte dell'Ufficio centrale, tra le quali principalmente su questa di cui ho parlato, che si riferisce alla composizione delle Commissioni per le graduatorie.

Ho adempiuto così in questa occasione quel dovere che non avevo potuto adempiere nella seduta di ieri; ho espressa la mia opinione intorno all'art. 10 e vorrei sperare altresì che l'onorevole Ufficio centrale abbia a consentire nel mantenimento del testo primitivo dell'articolo, conciliandosi anche per questo punto la gratitudine degli ufficiali giudiziari; poichè insieme a tutto il resto della sua diligente opera, questa adesione che io sollecito, che sarà molto gradita al ceto degli ufficiali giudiziari. (*1p-provazioni*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Einaudi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

EINAUDI a nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 320 concernente

disposizioni sugli affitti e le pigioni della case di abitazione (N. 258);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 618, contenente disposizioni sugli affitti e le pigioni delle case di abitazione in Roma (N. 259);

Conversione in legge del decreto legge 15 agosto 1919, n. 1514, che stabilisce norme circa il contratto di affitto di fabbricati urbani e parte di essi serventi ad uso di bottega, negozi, magazzini, uffici amministrativi e studi commerciali e professionali (N. 119);

Conversione in legge dei regi decreti 4 gennaio 1920, n. 1, 15 febbraio 1920, n. 147, e 18 aprile 1920, n. 475, concernenti provvedimenti diretti a mitigare le difficoltà degli alloggi (N. 257);

Conversione in legge del regio decreto legge 18 aprile 1920, n. 477, contenente nuove disposizioni per gli affitti e le pigioni delle case di abitazione e degli edifici urbani ad uso di bottega, negozio, magazzino, studio, ufficio e simili (N. 126);

Provvedimenti per le controversie relative alle locazioni dei negozi (N. 273);

Conversione in legge del regio decreto legge 16 gennaio 1921, n. 13, portante provvedimenti sui poteri del Commissario del Governo agli alloggi (N. 282).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Einaudi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito il senatore Lanciani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

LANCIANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge « Riforma del consiglio superiore per le antichità e le belle arti » (N. 256);

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole Lanciani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del disegno di legge n. 191-A.

DE CUPIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Le considerazioni esposte dallo egregio relatore dell'Ufficio centrale a me hanno fatto una seria impressione. Io non sono a

priori e in modo generale contrario all'intervento degli interessati nelle commissioni e nei consigli, ma a me pare che si debba fare una grande distinzione: intervengano essi, e interverranno bene a proposito, quando si tratti di discutere gli interessi generali della classe, in tutte le commissioni, in tutti consigli; ma diverso a me pare debba essere il giudizio quando non si tratti di interessi generali della classe ma di interessi individuali, riguardanti i diversi componenti della classe stessa.

Le considerazioni che sono state fatte dall'Ufficio centrale per bocca del suo relatore a me pare che siano veramente molto gravi. Giustamente l'Ufficio centrale osserva che coloro i quali compongono la commissione di che qui si ragiona danno di per sé soli abbastanza garanzia della rettitudine del loro giudizio; e questo sarebbe indubbiamente molto, ma non è tutto quanto occorre a risolvere la questione.

Noi dobbiamo invece renderci conto precisamente di quei diversi sentimenti che possono essere introdotti nella discussione da chi sia interessato, nella formazione di una graduatoria.

Per questa ragione io non ho nessuna difficoltà di esprimere il mio voto favorevolmente a quanto ha detto l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale.

CANNAVINA, dell'Ufficio centrale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNAVINA. In verità le osservazioni fatte perchè sia ripristinato, come disponeva il decreto legge, il rappresentante della classe nella Commissione di graduatoria, non sembrano all'Ufficio centrale tali da dover determinare l'accettazione dell'emendamento che è stato proposto.

Già l'onorevole senatore De Cupis osservava giustamente come altro sia la Commissione di esame, altro la Commissione della graduatoria

L'Ufficio centrale, il quale appunto ha conservato tal quale il testo del decreto-legge, che ammette il rappresentante della classe nella Commissione d'esame, mentre esclude tale rappresentante nella Commissione della graduatoria, ha dimostrato all'evidenza di non esser stato spinto da verun preconcetto, ma che il diverso trattamento è stato determinato, a giu-

dizio dell'Ufficio centrale, dalla diversa funzione delle due Commissioni.

È ben chiaro che trattandosi dell'esame di idoneità vi sia un ufficiale giudiziario già in carriera, il quale insieme con gli altri componenti la Commissione, sia in grado di valutare se il candidato abbia tutti i requisiti indispensabili per coprire il posto; egli è così come garanzia per tutti i candidati e per l'intera classe.

Ma quando invece si passa alla Commissione della graduatoria che deve scrutinare e graduare il valore, e più ancora la moralità, dei singoli ufficiali giudiziari, valutazione individuale, allora il rappresentante della classe non ha, evidentemente, lo stesso significato che ha nell'altra Commissione, e però la sua presenza non pare giustificata da tale differente funzione propria della Commissione per la graduatoria. Perciò, a prescindere della opportunità o meno che un ufficiale giudiziario possa avere dei contatti col primo Presidente o col procuratore generale in una Commissione e con un consigliere di Corte di appello nell'altra, guardando alle funzioni che debbono spiegare le due Commissioni, mentre si può ammettere la presenza dell'ufficiale giudiziario nella Commissione per la idoneità, essa pare debba escludersi dalla Commissione per la graduatoria ove l'opera sua e il suo giudizio possono essere passionali. Questo esprimo in conformità di quanto pensa l'Ufficio centrale, che è dolente di non potere accettare l'emendamento né di aderire alle proposte dell'onorevole guardasigilli. Spero che anche queste mie considerazioni determinino il Senato a mantenere il testo qual è proposto dall'Ufficio centrale.

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Quando si deve formare una commissione per la graduatoria bisogna che tutti i componenti la commissione stessa siano egualmente disinteressati.

Se voi introducete invece nella commissione un rappresentante della classe, questi, per quanto nel momento in cui si deve giudicare della graduatoria non paia interessato, è indirettamente interessato di certo perchè non c'è nessun movimento di graduatoria che, a breve o lunga scadenza, non si ripercuota su tutti i componenti della classe. Credo dunque che,

tenuto conto della specie di giudizio che qui si deve emettere, non convenga introdurre una persona che, in un modo o nell'altro, possa essere interessata.

POLACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Poche parole su questa questione che ha suscitato, sebbene forse non lo meritasse, tanta divergenza in seno al Senato. Io desidero dire soltanto che non mi persuade l'argomento che or ora ha addotto l'onorevole Cannavina a sostegno della esclusione dell'ufficiale giudiziario proposta dall'Ufficio centrale, perchè mi pare che sia il caso di capovolgere l'osservazione dell'onorevolissimo collega. Caso mai la presenza dell'ufficiale giudiziario non era necessaria nella Commissione esaminatrice: qui si tratta infatti di un esame teoretico, e ci sono già membri della magistratura che interrogano sugli elementi della procedura civile e penale i candidati alle funzioni di ufficiale giudiziario. Sarebbe qui il caso di dire « ubi maior minor cessat », perchè non si capisce che cosa ci sta a fare questo ufficiale giudiziario come giudice della capacità e cultura giuridica dell'aspirante. Tuttavia vedo assai volentieri che un rappresentante della classe appaia anche nella commissione esaminatrice, ma, *a fortiori* dico: se l'avete messo in quella Commissione non potete escluderlo in quest'altra nella quale si tratta di esaminare nel risultato pratico, nel reale esercizio delle loro funzioni, questi che sono stati chiamati a coprire le funzioni di ufficiale giudiziario. Quindi secondo le buone norme che valgono in tanti altri casi simili e secondo lo spirito dei tempi mi sembra sia opportuna la presenza di questo rappresentante della classe quando si tratta di dare un giudizio così delicato qual'è la graduatoria dei vari appartenenti alla classe stessa.

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO. Mi permetto di aggiungere un'osservazione in appoggio alla proposta di ristabilire nel disegno di legge la disposizione già contenuta nel decreto-legge e mantenutavi dalla Camera dei deputati, che invece l'Ufficio centrale del Senato vorrebbe sopprimere.

Richiamo l'attenzione del Senato sul fatto che, secondo la disposizione in esame, l'ufficiale giudiziario il quale viene chiamato a far parte

della Commissione distrettuale non è neanche designato dai suoi colleghi, come a mio avviso sarebbe giusto e logico, ma nominato dal procuratore generale.

Vede adunque il Senato che l'innovazione introdotta nel decreto-legge dal Guardasigilli del tempo, senatore Mortara, è circondata dalla maggior cautela, dimodochè non potrà certo dirsi eccessivamente ardita, ma piuttosto eccessivamente moderata. Quale garanzia maggiore infatti si può avere che a rappresentare la classe degli ufficiali giudiziari in seno alla Commissione distrettuale sarà chiamato il più degno?

Mi si permetta di esprimere liberamente il mio pensiero. La riluttanza ad ammettere in seno alla Commissione distrettuale un ufficiale giudiziario, quasi ch'è il suo contatto con i magistrati venga a ledere la loro dignità o, se vuoi, il principio di disciplina, mi pare ispirata a un concetto antiquato e scarsamente democratico.

Le Commissioni distrettuali devono formare le graduatorie degli ufficiali giudiziari in base al solito duplice criterio dell'anzianità e del merito. L'anzianità non può dar luogo a discussioni, molto discutibile invece è sempre il maggiore o minor merito.

Ora, che in seno alla Commissione distrettuale vi sia chi conosca più intimamente, anche nella vita privata, coloro che devono essere giudicati, e che può quindi portare elementi di giudizio che gli altri membri della Commissione non sarebbero in grado di fornire, sembra a me cosa utile. Certamente non può essere dannosa.

La maggioranza della Commissione rimane sempre composta di magistrati, che avranno il vantaggio di giudicare con maggior cognizione di causa. D'altra parte gli ufficiali giudiziari troveranno nel loro collega chiamato a far parte della Commissione giudicante una maggior garanzia di verità e di giustizia. Non potendo adunque esservi alcun inconveniente, ma solo dei vantaggi, mi associo alla proposta del senatore Frola e confido che verrà dal Senato accolta.

Voglia ancora il Senato considerare che siamo in sede di conversione in legge di un decreto-legge che è già in corso di applicazione. Epperò, ove la disposizione in esame venisse, come

l'Ufficio centrale propone, soppressa, si dovrebbero eliminare dalle Commissioni distrettuali gli ufficiali giudiziari che già ne fanno parte, infliggendo così ad essi e a tutta la classe degli ufficiali giudiziari un ostracismo imméritato ed una ingiusta offesa.

Gli ufficiali giudiziari, reclutati, come ora sono, con tutte le garanzie di coltura e di rettitudine, sono nella grandissima maggioranza degni di tutta la considerazione, sia per sé, sia per le loro funzioni, delicate e non sempre facili, di necessaria collaborazione nell'amministrazione della giustizia; onde essi avrebbero ben ragione di protestare contro la deliberazione del Senato che dimostrerebbe uno spirito retrivo, mentre è ben altro lo spirito dominante che ora aleggia in quest'Aula. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Frola, emendamento che è accettato dal ministro guardasigilli, e che non è accettato dall'Ufficio centrale.

L'emendamento propone il ripristino del seguente comma:

« Delle singole Commissioni distrettuali fa parte come membro un ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'appello o a un tribunale del distretto, nominato dal procuratore generale ».

Chi approva l'emendamento del senatore Frola è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento del senatore Frola è approvato).

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 10 così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 11.

All'ufficio al quale la tabella assegni un solo posto di ufficiale giudiziario, può essere in caso di vacanza applicato un ufficiale giudiziario di altro ufficio vicinore, se egli vi consenta. L'applicazione è disposta con decreto del primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, salvo quella presso la Cassazione, che è disposta dal primo presidente di questa, sentito il procuratore generale.

PRESIDENTE. Su questo articolo vi è un emendamento del senatore Rota, il quale pro-

pone che nel primo comma siano soppresse le parole « se egli vi consenta ».

Ha facoltà di parlare il senatore Rota.

ROTA. È già risultata, dai discorsi di parecchi oratori che hanno interloquuto su questo disegno di legge, l'importanza dell'applicazione; e cioè che quando resta vacante un posto in un ufficio giudiziario, c'è il rimedio di chiamare ed applicare un ufficiale giudiziario da un ufficio viciniore.

Questa è un importantissima disposizione, sia per migliorare le condizioni finanziarie dell'ufficiale giudiziario applicato coi proventi del nuovo ufficio, sia nell'interesse pubblico del servizio nell'ufficio nel quale si verificasse la vacanza del titolare.

Senonchè il capoverso dell'articolo 11 prescrive che l'applicazione è disposta con decreto del presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale; ciò mi sembra in antitesi con l'inciso, che propongo sia soppresso, col quale è detto che l'ufficiale giudiziario debba consentire al trasferimento.

Se si dispone che la questione debba essere risolta dal primo Presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, che sono i giudici più imparziali e più opportuni per decidere sul rifiuto o sull'assenso che può dare il candidato, e cioè se questi è in grado di essere trasferito, tenuto conto delle sue condizioni di salute, di famiglia, delle condizioni del sito in cui si trova e di quello in cui dovrebbe andare, è evidente che questa facoltà sembra poi frustrata se si consente all'ufficiale di rifiutarsi di accettare. Ciò perchè il giudizio non sarebbe più rimesso al primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, i quali dovrebbero valutare se sia giusto o non il rifiuto che opponesse il candidato, ma talora al capriccio dell'ufficiale giudiziario.

Questi sono i motivi del mio emendamento, che venga cioè soppresso l'inciso, « se egli vi acconsenta », e spero che possa essere accolto dall'Ufficio centrale e dal Ministero; essendo diretto a togliere una contraddizione di fatto del testo della legge, e ispirato alle esigenze della regolarità del servizio, rimesse per la loro valutazione al criterio, non della parte interessata, ma del magistrato.

PAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore e presidente dell'Ufficio centrale*. Non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento proposto dal senatore Rota.

Mi preme far notare che la dizione proposta dall'Ufficio centrale era già nel testo ministeriale. Le ragioni per le quali il Ministero aveva proposto così il testo dell'articolo credo siano dovute al fatto che si riteneva opportuna l'adesione dell'ufficiale giudiziario ad accettare o meno di andare in missione. Però le osservazioni che fa il collega Rota sono apprezzabili e l'Ufficio centrale già si era reso conto dell'inconveniente che ha fatto egli notare. Solo in omaggio al testo ministeriale aveva mantenuto quell'inciso che non ha importanza, perchè nel fatto non si emette il provvedimento accennato nell'articolo che si discute, senza la preventiva intesa con colui che è ad altro ufficio applicato, e ciò per ragioni di assai facile intuizione. Perciò, per la soppressione di esso inciso se ne rimette interamente al Senato.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Dichiaro che non ho nessuna difficoltà di accettare l'emendamento del senatore Rota.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'emendamento del senatore Rota, che propone di cancellare dal primo comma di quest'articolo le parole « se egli vi consenta ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo 11 così emendato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 12.

Le proroghe per la spesa di possesso, in caso di nomina, trasferimento o promozione, sono concesse per tutti gli ufficiali giudiziari del distretto dal primo presidente della Corte d'appello, udito il procuratore generale, mentre per quelli della Cassazione provvede il primo presidente di questa, udito il procuratore generale.

I primi presidenti di appello e di cassazione, con le norme di cui nel primo capoverso del-

l'articolo 8 di questa legge, provvedono sulle domande di aspettativa. Ai relativi decreti sono applicabili i capoversi secondo e terzo dell'articolo istesso.

Gli ufficiali giudiziari resisi inabili al servizio per condizioni di salute od incapacità e simili, sono dispensati dal servizio, con decreto ministeriale, previo avviso manifestato dalla Commissione, di cui all'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2859.

Il collocamento a riposo è disposto con decreto ministeriale.

Ugualmente si provvede in caso di destituzione.

(Approvato).

Art. 13.

Gli ufficiali giudiziari che abbiano compiuti i 70 anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione od indennità a termini di legge.

La detta disposizione non si applica agli ufficiali giudiziari in servizio al momento della attuazione della legge 19 marzo 1911, n. 201.

Gli ufficiali giudiziari quando siano collocati a riposo potranno ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preture da esercitarsi soltanto nei madamenti che non sono sede di tribunale, a norma dell'articolo 6, lettera b, e dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

All'ufficiale giudiziario collocato a riposo può essere attribuito il titolo onorifico del grado superiore.

(Approvato).

Art. 14.

Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto eseguito, nonchè l'ammontare dei diritti, e riprodurre contemporaneamente sopra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

La prima infrazione relativa agli atti retribuiti sarà punita con pena pecuniaria di lire cinque e le successive con la stessa pena estensibile a lire cinquanta, salvo le pene disciplinari.

L'applicazione della pena pecuniaria sarà fatta con ordinanza motivata dal pretore o dal

capo del collegio, sentiti gli interessati verbalmente o per iscritto.

Contro l'ordinanza del pretore è ammesso il reclamo al presidente del tribunale, contro quella dei capi dei collegi giudiziari è ammesso il reclamo al collegio.

In ogni caso il termine per reclamare è di giorni quindici dalla avvenuta comunicazione.

Sui reclami si provvede dai collegi giudiziari, in Camera di consiglio, dalla sezione civile, sentiti il pubblico ministero e l'incolpato.

(Approvato).

Art. 15

L'ufficiale giudiziario che sottragga ai colleghi in tutto o in parte i diritti che per legge ha l'obbligo di mettere in comunione o con riduzione degli emolumenti faccia loro illecita concorrenza, è punito in via disciplinare, con la sospensione, salvo le sanzioni penali.

(Approvato).

Art. 16.

Nella città sedi di più preture, agli effetti della comunione dei proventi, potrà stabilirsi una Cassa unica, ove gli ufficiali giudiziari di tali preture lo deliberino a maggioranza di due terzi.

Nelle suddette città e negli uffici ove sono addetti due o più ufficiali giudiziari i proventi di tutti gli atti, prelevato un terzo per l'ufficiale giudiziario che li ha compiuti, devono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra gli ufficiali giudiziari stessi.

Tra i proventi non sono comprese, se non limitatamente a due quinti, le indennità di trasferta, le quali rimangono, per gli altri tre quinti, a favore dell'ufficiale giudiziario che ha compiuto gli atti.

I diritti per le chiamate di causa, i diritti recuperati e la percentuale di cui all'articolo 1, n. 3, della presente legge, sono posti in comunione e ripartiti in quote eguali.

La misura delle singole quote può essere diversa, purchè ciò sia stato deliberato nel dicembre dell'anno precedente ad unanimità dagli ufficiali giudiziari interessati, con apposito verbale da depositarsi in cancelleria.

Le operazioni di prelevamento e di riparto

si effettueranno a cura dell'ufficiale giudiziario scelto dagli interessati, salvo ricorso, in caso di dissenso o di reclamo, al capo del collegio od al pretore.

(Approvato).

Art. 17.

Spetta agli uscieri delle conciliazioni esclusivamente di compiere tutti gli atti negli affari di competenza dei conciliatori senza distinzione di somma, eccetto quelli di esecuzione.

Nel caso di cui all'art. 578 del Codice di procedura civile la competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.

Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi forza esecutiva per l'art. 12 della legge 10 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi anche nei comuni che non sono sede di mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

Per i suddetti atti di esecuzione però gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la metà dei diritti portati dalla tariffa civile oltre i diritti di trasferta e di scritturazione.

(Approvato).

Art. 18.

Gli ufficiali giudiziari sotto l'oro responsabilità potranno avvalersi per i lavori interni dell'ufficio e per l'assistenza alle udienze civili e penali delle preture, dei tribunali e delle Corti, comprese le Corti di Assise, dell'opera di commessi espressamente a ciò autorizzati dal presidente del collegio giudiziario al quale sono addetti e quelli delle preture dal presidente del tribunale. I commessi previa autorizzazione presidenziale, avuta come innanzi, potranno anche essere incaricati della notificazione di tutti gli atti civili e penali, rimanendo ferma la responsabilità dell'ufficiale giudiziario.

Gli atti, che vengono notificati a mezzo dei commessi, devono essere sottoscritti per visto, prima della notificazione, dall'ufficiale giudiziario, il quale, nell'originale, controfirmerà anche la relazione di notificazione.

Debbono altresì portare le indicazioni del nome e cognome e la firma del commesso.

I detti commessi non acquisteranno alcun titolo, per essere nominati ufficiali giudiziari, nè potranno ottenere indennità o sussidi a carico dello Stato, salvo quanto dispone l'art. 4; n. 5, della presente legge circa il tirocinio.

(Approvato).

Art. 19.

I diritti spettanti agli ufficiali giudiziari nei procedimenti per contravvenzioni ai regolamenti locali debbono, in ogni caso, essere rispettivamente pagati dai comuni, dalle provincie e dai consorzi nel cui interesse gli atti si compiono.

(Approvato).

Art. 20.

I diritti degli ufficiali giudiziari, agli effetti dei campioni, sono equiparati ai crediti dell'erario.

In caso di ricupero parziale dell'articolo di campione i diritti stessi sono prelevati insieme agli onorari dei difensori con privilegio di pari grado sulle somme esatte.

Nei casi di estinzione dell'azione o della condanna è fatta salva l'azione per il ricupero dei diritti medesimi.

(Approvato).

Art. 21.

I cancellieri, per iscrivere le cause a ruolo e per ricevere la costituzione dei difensori o delle parti nelle preture, nei tribunali e nelle Corti di appello, dovranno accertarsi, mediante esibizione della relativa ricevuta, del pagamento del diritto di chiamata, a norma dell'articolo 29 del Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Tali diritti sono dovuti anche se si tratti di riassunzione d'istanza o di causa riprodotta, o di liti avanti le Commissioni arbitrali.

I diritti esatti a tale titolo dagli ufficiali giudiziari innanzi menzionati, saranno iscritti a repertorio sotto le sanzioni dell'articolo 14 e cessa l'obbligo del versamento in cancelleria ed all'ufficio postale, prescritto dalla disposizione sopra accennata del decreto 2 settembre 1919, n. 1626.

Per le Corti di cassazione restano ferme le disposizioni di cui al ricordato articolo 29 dello stesso Regio decreto.

(Approvato).

Art. 22.

In conformità dell'articolo 120 del Codice di procedura penale gli ufficiali giudiziari sono autorizzati a valersi del servizio postale, secondo le norme del Regio decreto, che sarà emanato, su proposta del ministro della giustizia di concerto con quelle delle poste e dei telegrafi.

(Approvato).

Art. 23.

L'ufficiale giudiziario contro il quale sia stato spiccato mandato di cattura dovrà essere sospeso dalle funzioni con decreto del primo presidente della Corte d'appello, eccetto che si tratti di ufficiale giudiziario della Cassazione pel quale provvede il primo presidente di questa.

Qualora sia stato spedito contro di lui mandato di comparizione, potrà essere sospeso, con decreto del primo presidente della Corte d'appello o della cassazione, rispettivamente come innanzi.

Avverso questo ultimo decreto potrà farsi ricorso al collegio nel termine di giorni venti dalla notifica del decreto, ed il collegio, sezione civile, provvederà in camera di consiglio sentito il Pubblico Ministero e l'incolpato.

Durante la sospensione, negli uffici a cui è addetto un solo ufficiale giudiziario può essere accordato alla famiglia dell'ufficiale giudiziario sospeso, un assegno alimentare non superiore alla metà dell'assegno fisso e della eventuale indennità supplementare.

Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali giudiziari il posto è lasciato vacante, durante la sospensione, e sono corrisposte al sospeso l'assegno fisso in misura non superiore alla metà da parte dell'Erario ed i due terzi della quota dei proventi a carico degli ufficiali giudiziari.

La rimanenza delle quote che all'ufficiale giudiziario spetterebbero sui proventi è accantonata sino all'esito del giudizio e degli eventuali provvedimenti disciplinari.

Qualora l'ufficiale giudiziario sospeso venga assoluto, sarà riammesso in servizio, salvo gli eventuali provvedimenti disciplinari; e gli verrà corrisposto il resto dell'assegno fisso e della

indennità, l'uno e l'altra se dovutigli, come pure gli sarà pagata in tutto o in parte la quota dei proventi rimasta accantonata.

(Approvato).

Art. 24.

Le violazioni dei doveri di ufficio commesse dagli ufficiali giudiziari sono punite in via disciplinare.

(Approvato).

Art. 25.

Le pene disciplinari sono:

- a) la riprensione;
- b) l'ammenda;
- c) la sospensione;
- d) la destituzione.

(Approvato).

Art. 26.

Ferme restando tutte le disposizioni contenute nell'ordinamento giudiziario e nella tariffa civile e penale, la facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata dalla Commissione di cui all'articolo 8 dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, serie 1, modificato con la legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

(Approvato).

Art. 27.

L'azione disciplinare è promossa, con la citazione dell'incolpato a comparire dinanzi alla Commissione disciplinare entro un termine non minore di giorni cinque, dal Pubblico Ministero od anche sull'eccitamento di chi è investito del diritto di sorveglianza, indipendentemente da ogni azione civile e penale che proceda dal medesimo fatto, anche pendente il procedimento civile e penale, e qualunque ne sia il risultato.

L'incolpato può farsi assistere da un difensore, il quale potrà avere visione degli atti del procedimento.

(Approvato).

Art. 28.

La riprensione consiste nel contestare all'ufficiale giudiziario la mancanza commessa e il biasimo incorso e nell'avvertirlo di non più ricadervi.

Essa viene inflitta dal presidente della Commissione disciplinare o dal magistrato dallo stesso delegato, previa intimazione all'incolpato di presentarsi per riceverla.

Ove l'incolpato non ottemperi alla intimazione sarà deferito alla Commissione, la quale applicherà senz'altro la sospensione.

(Approvato).

Art. 29.

L'ammenda può infliggersi nella misura da lire 10 a 200 nel caso di recidiva nelle semplici mancanze, e nei casi e nella misura di cui agli articoli 181, 182 e 183 dell'ordinamento giudiziario.

La sospensione importa la cessazione temporanea dell'esercizio delle funzioni e la privazione così dell'assegnò di cui al n. 2 dell'art. 1 di questa legge come della indennità supplementare, proporzionalmente alla sua durata, che non potrà essere superiore a tre mesi.

(Approvato).

Art. 30.

L'ufficiale giudiziario può essere destituito per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ed inoltre:

- a) per grave abuso di autorità;
- b) per grave abuso di fiducia;
- c) per mancanza contro l'onore o che dimostri difetto di senso morale;

d) per illecito uso di distrazione di somme affidate o tenute in deposito o per connivente tolleranza di tali abusi in cui fossero incorsi i loro commessi;

e) per gravi atti di insubordinazione contro l'Amministrazione od i superiori, commessi pubblicamente con evidente offesa del principio di disciplina e di autorità;

f) per eccitamento alla insubordinazione;

g) per offesa alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative e per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

(Approvato).

Art. 31.

Incorrerà di diritto nella destituzione l'ufficiale giudiziario:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato riportata per delitti contro la Patria e contro i poteri dello Stato e contro il buon costume ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa o appropriazione indebita;

b) per qualsiasi condanna che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale della pubblica sicurezza.

(Approvato).

Art. 32.

Contro la decisione della Commissione disciplinare è ammesso il ricorso al Ministero della giustizia nel termine di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento all'incolpato.

(Approvato).

Art. 33.

L'ufficiale giudiziario destituito non può essere riammesso in servizio, salvo che, nei casi di cui all'articolo 30, il Ministero abbia riconosciuto insussistenti o errati gli addebiti che avevano determinata la destituzione.

In tal caso egli riprende in graduatoria il posto che aveva.

(Approvato).

Art. 34.

Gli articoli 173 e 186 della tariffa penale modificati con la legge 19 marzo 1911, n. 201, sono abrogati.

L'articolo 188 della tariffa stessa modificato dalla legge 21 dicembre 1902, n. 528, è abrogato.

Gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1669, ed il Regio decreto 20 luglio 1919, n. 1282, sono abrogati.

PRESIDENTE. A questo articolo il senatore Frola propone il seguente emendamento:

Aggiungere il 3° comma del disegno ministeriale soppresso, che dice: « L'art. 40 del regolamento del 10 dicembre 1882, n. 1103, è abrogato », ed il seguente: « Gli atti degli ufficiali giudiziari saranno visti dal Cancelliere nei casi e con le norme stabilite dalla legge ».

Il senatore Frola ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

FROLA. Anche su questo articolo tratterò brevemente il Senato; il disegno del Governo

e il disegno approvato dalla Camera dei deputati abrogano l'art. 40 del regolamento 10 dicembre 1882, relativo al visto delle cancellerie sugli atti degli ufficiali giudiziari. L'Ufficio centrale invece toglie dal disegno di legge del Governo il capoverso che riflette questa abrogazione; i motivi che indussero ad abrogare queste disposizioni contemplate dall'art. 40 del regolamento 10 dicembre 1882 sono così enunciati nella relazione del Governo, che richiama la relazione che il guardasigilli onor. Mortara faceva precedere al decreto-legge presentato alla Camera: «*Opportuna rinnovazione mi è sembrata quella di abolire senz'altro il visto di cui all'art. 40 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1003, avendo dovuto riconoscere che il controllo della cancelleria sugli atti dell'ufficiale giudiziario si verifica nella pratica come una superficiale e vuota formalità senza alcun effetto di quella garanzia che il legislatore si proponeva d'ottenere.*». Queste sono le parole precise della relazione Mortara.

Invece l'Ufficio centrale dice: «*Si è ritenuto non doversi abrogare la disposizione di cui all'art. 40 del regolamento*» (e qui faccio grazia al Senato della lettura di questo articolo che è riferito nella relazione dell'Ufficio centrale, perchè esso è piuttosto lungo) soggiungendo:

«*Ora se è vero che il prescritto visto non dà in alcun caso quella garanzia che il legislatore si proponeva di ottenere, è pur vero che esso, affidato a pregevoli funzionari, è servito a garantire gli interessi dell'erario dello Stato dalle frodi facili a verificarsi specie nelle notificazioni dello stesso atto a più persone, e per la negligenza dei funzionari.*»

Queste sono le considerazioni esposte dall'Ufficio centrale.

Ora io penso che debba mantenersi l'abrogazione per le ragioni che si trovano nella relazione del guardasigilli perchè dal momento che l'autorità, la quale può conoscere le cose nel miglior modo possibile, viene a dire che questo visto si è dimostrato una cosa inutile, sarebbe assurdo insistere, ed io potrei anzi soggiungere che questo visto occupa un funzionario della cancelleria, mentre così pochi ve ne sono nelle cancellerie, che pur debbono far cose ben altrimenti importanti, mentre, ripeto, questo visto viene riconosciuto inutile. Io penso dunque che si debba mantenere l'abrogazione.

Ma vi è un altro argomento. In questo disegno di legge, all'art. 14, che è stato votato, si stabiliscono i doveri degli ufficiali giudiziari, e si comminano le pene per il caso in cui l'ufficiale giudiziario venga a mancare ai suoi doveri; di qui un'altra considerazione, perchè il visto si rivela perfettamente inutile e superfluo, come già è accennato nella relazione del guardasigilli sul decreto-legge.

Quindi io insisto innanzi tutto perchè si mantenga l'abrogazione che era stata già determinata nel disegno di legge votato dalla Camera dei deputati. Del resto, siccome l'art. 40 già contempla gli obblighi degli ufficiali giudiziari, siccome questo visto, dopo quanto è previsto nell'art. 40, ormai si deve ritenere superfluo specialmente di fronte alle sanzioni e alle norme stabilite nell'art. 14, ove ancora vi sia chi voglia ottenere maggiori garanzie per le parti, e maggior garanzia dell'esecuzione degli obblighi che possano competere agli ufficiali giudiziari, nel mio emendamento ho proposto che «*gli atti degli ufficiali giudiziari saranno visti dal cancelliere nei casi e con le norme stabilite dal regolamento.*». Il regolamento, in relazione all'art. 14 che l'Ufficio centrale ha modificato, e anzi migliorato, riguardo agli obblighi che si può ritenere spettino agli ufficiali giudiziari, stabilirà in quali casi debba aver luogo questo visto. Quindi io confido che l'Ufficio centrale riconoscerà l'esattezza di queste mie osservazioni, e così puro l'onorevole ministro, e che essi vorranno accogliere il mio emendamento, perchè non si preclude con esso la via a qualsiasi visto rimandando al regolamento di stabilirlo in relazione alle considerazioni che ho fatte e in relazione agli obblighi che vennero già stabiliti dall'art. 14 che venne votato come fu proposto dall'Ufficio centrale.

Non aggiungo altro.

BENSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. No ha facoltà.

BENSA. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Frola nel ritenere che bene il progetto ministeriale avesse avvisato, abrogando il noto articolo 40.

Autorevolmente il guardasigilli del tempo diceva che la pratica aveva dimostrato trattarsi di una disposizione dettata con lodevoli intenti, ma che non aveva fatto sentire il bisogno della sua attuazione. E questo concetto evidentemente

fu pienamente condiviso dall'onorevole ministro per la giustizia attuale, perchè non solo egli propose lo stesso testo, e ottenne per esso l'approvazione della Camera elettiva, ma riprodusse la stessa relazione del suo predecessore, facendone quindi proprie le considerazioni.

Effettivamente non credo che si possa dubitare della verità di quella affermazione che la esperienza e la competenza avevano dettato ai due ministri della giustizia. Mi permetto di aggiungere che per avventura la superfluità di questo visto, contemplato dall'articolo 40, è fatta palese anche da un'altra disposizione che si trova nella tariffa, che non ho per il momento sott'occhio, ma mi pare sia l'articolo 495 o 595 che dispone che ogni quindici giorni gli ufficiali giudiziari debbono ottenere una vidimazione dal cancelliere che procede a opportuno controllo. Di modo che il ripristino dell'articolo 40, a mio modesto avviso, non farebbe che riprodurre uno di quei tanti ingranaggi inutili di cui, a parole, tutti i momenti si chiede la soppressione e la semplificazione, mentre che in realtà, si tende purtroppo a moltiplicare.

Questo premesso e detto così brevemente perchè io preferisca il testo ministeriale a quello dell'Ufficio centrale, mi permetto di pregare il collega Frola a desistere dalla conclusione subordinata contenuta nella seconda parte del suo emendamento, perchè mi pare che, adottandolo, si farebbe rientrare per la finestra, quello che si sarebbe cacciato dalla porta. O noi vogliamo che il visto dell'articolo 40 sia ripristinato e allora votiamo con l'Ufficio centrale, o desideriamo il contrario, e allora non rinviemo al regolamento la possibilità di ristabilirlo a furia di casi particolari. Ecco perchè, facendo eco alle premesse del collega Frola, io lo prego di togliere la seconda parte del suo emendamento che, a quanto mi pare, verrebbe in massima parte a distruggere la pratica efficacia e la portata giuridica della prima parte dell'emendamento stesso.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Allo stato delle cose non posso pronunziarmi al riguardo, della preghiera che mi rivolge l'onorevole senatore Bensa, perchè desidero sentire l'Ufficio centrale e l'onorevole mi-

nistro. Io aggiungerò ora soltanto un'altra circostanza, che non ho accennata, che cioè con l'abolizione di questo visto non si è verificato nessun inconveniente.

PAGLIANO, *relatore e presidente dell'Ufficio centrale.* Non è vero.

FROLA. Avendo affermato che non si è verificato alcun inconveniente è segno che nessun inconveniente degno di nota si è verificato, come mi risulta da dati di fatto, e d'altra parte, bisogna ritenere che non possiamo partire dall'ipotesi che si facciano sempre le cose male, tanto più perchè, come ripeto, non risulta, che l'abolizione del visto sia stata causa di inconvenienti. Poichè sono stato interrotto su questa parte debbo aggiungere che già nella relazione dell'Ufficio centrale che esaminò il disegno di legge sugli uscieri, allora, e oggi ufficiali giudiziari, si è detto benissimo che bisognava smentire le voci di abusi per parte degli ufficiali giudiziari, che era bene che nessuna penombra rimanesse su quella legge e conveniva rammentare, per omaggio al vero, che pochissimi e non gravi erano stati i provvedimenti che era occorso prendere contro questi funzionari. Questo diceva dunque allora l'Ufficio centrale e dovrebbe dirlo anche adesso e abolire il visto con le norme che io ho accennate; io posso del resto desistere dal mio emendamento qualora si accetti la proposta ministeriale. Noi non dobbiamo temere, in tal caso, nessuno inconveniente da questa legge.

PAGLIANO, *relatore e presidente dell'Ufficio centrale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore.* Le ragioni che si sono dette contro il progetto presentato dall'Ufficio centrale del Senato si riducono nel fatto ad una sola, cioè che qualche volta è stato negligente il cancelliere nel mettere il visto e che perciò questo visto è rimasto inefficace. In verità nella mia mente non fa presa l'accennato argomento, e ciò certo per la pochezza della mia mente.

Nella relazione dell'Ufficio centrale del Senato è riprodotto l'art. 40, ed è stato riprodotto a disegno, per modo che tutti i senatori, senza dover compulsare leggi o regolamenti avessero avuto sott'occhio l'articolo stesso. Non lo leggo perchè l'articolo è lungo e stancherei il Senato

con la lettura di esso, e perchè è riprodotto per intero nella relazione. Nell'art. 40 che cosa si dice? È detto che quando deve notificarsi un atto è mestieri che sia vistato preventivamente nell'originale e nelle diverse copie dal cancelliere; che quando l'ufficiale giudiziario deve recarsi a notificare un atto di urgenza, può pure procedere a questa notificazione d'urgenza, ma che subito dopo deve farsi vistare l'atto dal cancelliere giustificando l'urgenza.

È pur previsto che quando il cancelliere non adempia esattamente al proprio dovere abbia la punizione prevista in detto articolo. Vi sono degli ufficiali giudiziari bravissimi, ma vi sono anche coloro che debbono essere vigilati. I controlli vi sono in tutte le pubbliche amministrazioni, e questo è un controllo che serve per la esatta osservanza della legge.

Pensino un pochino gli onorevoli senatori che alcune volte il bisogno può determinare una frode, non possibile ove funzioni l'art. 40 accennato. Se un atto debba essere notificato in più copie, il bisogno può consigliare la omissione della carta da bollo nelle copie istesse o non si fa che una sola copia. Quando manca il visto del cancelliere manca il controllo della notificazione regolare alle diverse persone, e la prova che sia stata adoperata la carta bollata corrispondente. Noi dell'Ufficio centrale del Senato, difendiamo in questo momento l'interesse dell'erario dello Stato, non facciamo offesa ad alcuno, ma riteniamo solamente che debba essere salvaguardato l'interesse dello Stato, come infatti abbiamo fatto con le modificazioni proposte per l'articolo primo e per altri articoli e come anche sosteniamo ora nell'impedire la soppressione del menzionato articolo 40. Riteniamo che questo articolo debba essere mantenuto.

L'onorevole Frola faceva un'osservazione e proponeva un emendamento che può benissimo essere accettato dall'Ufficio centrale, e cioè che senza sopprimere l'art. 40, si aggiunga che il visto debba essere messo nei modi che saranno prescritti dal regolamento, perchè gli ufficiali giudiziari si lagnano che perdono per questo visto un certo tempo. Secondo me non è questa una vera e sufficiente ragione; ad ogni modo l'emendamento proposto dal senatore Frola, è accettato dall'Ufficio centrale perchè provvede al bisogno.

Al senatore Bensa mi permetto dire che è egli in equivoco.

Non si tratta di disposizione di tariffa, ma solo del visto da apporsi agli atti che vengono notificati. L'Ufficio centrale quindi mantiene la proposta che non debba essere soppresso l'articolo 40 e accetta l'emendamento del senatore Frola, cioè che il visto sia apposto nei modi previsti dal regolamento da emanarsi per l'esecuzione della legge di cui trattasi.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Non ho difficoltà di accettare l'emendamento del senatore Frola, che, così com'è stato formulato, risponde a un criterio di conciliazione fra le due opposte opinioni.

Il primitivo testo ministeriale, non modificato in questo dalla Camera, in conformità a un'esigenza degli ufficiali giudiziari, stabiliva l'abolizione del visto di cui all'art. 40 del regolamento 10 dicembre 1882, sulla considerazione che il controllo delle cancellerie sugli atti degli ufficiali giudiziari in pratica si è rivelato come un'inutile formalità. L'Ufficio centrale del Senato è andato in opposto avviso, considerando che, per quanto il visto non abbia spesso dato quella garanzia che da esso si aspettava, pure, se affidato a solerti funzionari di cancelleria, è servito ad evitare frodi all'erario.

Ora io credo, in relazione ai risultati della pratica, che sia opportuno di non ripristinare integralmente la disposizione dell'art. 40 del regolamento 10 dicembre 1882, ma che sia il caso d'altra parte, per evitare possibili gravi inconvenienti, di prescrivere il visto per determinati atti, quali, per esempio, le notificazioni da farsi per affissioni, disciplinando tale forma di controllo nelle norme regolamentari che si dovranno emanare.

E quindi, mentre non posso associarmi alle richieste dell'onorevole Bensa, aderisco alle proposte del senatore Frola.

PRESIDENTE. Due sono le proposte del senatore Frola. La prima di ripristinare il comma del progetto ministeriale, il quale dice: « l'articolo 40 del regolamento del 10 dicembre 1882 n. 1103 è abrogato »; l'altra di aggiungere il seguente comma: « gli atti degli ufficiali giu-

diziari saranno vistati dal cancelliere nei casi e con le norme stabilite dal regolamento ».

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Siccome sul concetto siamo d'accordo con l'onorevole Frola e con l'Ufficio centrale, in sede di coordinamento si potrà provvedere e trovare la formula adatta. Io per esempio ne avevo qui preparata una: « saranno con successive disposizioni regolamentari stabilite le norme circa l'apposizione del visto da parte della Cancelleria »...

PRESIDENTE. In ogni caso il coordinamento porterebbe sempre un ritorno al Senato, il quale dovrebbe avere sempre comunicazione dell'articolo coordinato. Qui mi sembra che vi sia un vero e proprio emendamento, sia pure che risponda ai concetti della discussione.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Si può benissimo intanto votare la soppressione, cioè che l'articolo 40 del regolamento è abrogato. Ma poi si deve aggiungere che gli atti degli ufficiali giudiziari saranno vistati dal cancelliere.

PRESIDENTE. Allora torniamo a quello che ho detto da principio. Io ho posto la questione molto chiaramente: l'onorevole Frola ha proposto due emendamenti che riguardano l'uno il ristabilimento dell'abrogazione dell'art. 40, l'altro l'aggiunta di un comma. L'onorevole ministro dichiara che l'accetta, l'Ufficio centrale non fa obiezioni, non vi è quindi che venire ai voti. Io, del resto, sarei obbligato a far votare l'emendamento del senatore Frola per divisione, nel caso che il senatore Bensa insistesse nel suo emendamento: se non insiste, si farà un'unica votazione.

BENSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENSA. Di fronte alle due proposte del collega Frola, io ne approvavo una e non trovavo accettabile l'altra. Mi pare che, non essendo ritirata la prima più radicale proposta, si debba procedere alla votazione di quella: la seconda poi egli la presenta come una sostituzione all'articolo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Mi pare dunque che non vi sia altro da fare che venire ai voti. Pongo dunque ai voti la prima parte dell'emenda-

mento Frola cioè che sia ripristinato il comma che dice: « l'articolo 40 del regolamento del 10 dicembre 1882 n. 1103 è abrogato. »

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'aggiunta proposta dall'onorevole senatore Frola così concepita: « gli atti degli ufficiali giudiziari saranno vistati dal Cancelliere nei casi e con le norme stabilite dal regolamento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ora ai voti l'articolo 34 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 35.

Al primo concorso per posto di ufficiali giudiziari che sarà bandito in ciascun distretto di Corte di appello, dopo l'attuazione della presente legge, saranno ammessi anche i candidati che abbiano conseguito solamente la licenza tecnica.

Al suddetto concorso possono essere ammessi i commessi degli ufficiali giudiziari che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio o almeno cinque anni quando siano figli di ufficiali giudiziari, purchè gli uni e gli altri

a) si trovino attualmente in servizio;

b) abbiano superato un esame scritto ed orale d'idoneità a fungere da ufficiale giudiziario;

c) dimostrino con certificato dell'autorità giudiziaria la loro qualità di commesso e di servizio prestato.

PRESIDENTE. All'art. 35 vi è un emendamento proposto dai senatori Spirito e Frola, riguardante gli uscieri di conciliazione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Frola.

FROLA. Non mi sembra vi sia bisogno di spiegare le ragioni e i motivi dell'emendamento che consiste nell'ammettere al concorso gli uscieri di conciliazione che non siano messi comunali.

PAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *presidente e relatore*. Se l'onorevole ministro accetta l'emendamento, l'Ufficio centrale non ha difficoltà di fare ad esso favorevole accoglimento.

Si tratta di questo: vi sono alcuni uscieri di conciliazione i quali non sono messi comunali. Costoro vorrebbero, in via straordinaria, essere ammessi al concorso; saranno in tutto dieci o dodici e se l'onorevole ministro non ha difficoltà di accettare la proposta fatta dai senatori Frola e Spirito l'Ufficio centrale non si oppone ad accoglierla.

In questo caso si dovrebbe dire che al concorso straordinario potrebbero essere ammessi gli uscieri di conciliazioni che non siano messi comunali purchè abbiano prestato ininterrotto servizio almeno per dieci anni, e fare altri lievi ritocchi all'articolo 35, dei quali è cenno nel foglio che passo in questo momento alla Presidenza.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Confesso che ho molto esitato prima di determinarmi all'accettazione dell'emendamento proposto dagli onorevoli Spirito e Frola e accolto, con parziali modificazioni, dall'Ufficio centrale. Anzi dirò che non avevo nascosto le mie difficoltà all'onorevole Spirito.

È innegabile che con la presente legge, mentre si migliorano notevolmente le condizioni morali ed economiche degli ufficiali giudiziari, si vuole elevare la classe, richiedendo opportuni requisiti di capacità e d'idoneità per l'ammissione in carriera, che è aperta soltanto a coloro che siano forniti di sufficienti titoli di studio e abbiano superato un regolare esame di concorso sulle nozioni delle materie necessarie per l'esatto disimpegno delle delicate funzioni.

Soltanto in via eccezionale, nella prima attuazione della legge, si consente di derogare al giusto rigore di tali norme, allo scopo di agevolare la sistemazione degli attuali commessi più meritevoli, ammettendoli a un esame pratico d'idoneità, senza richiedere titoli di studio.

Con l'emendamento proposto si viene a introdurre una nuova deroga, che mi è sembrata anche più grave, per sistemare, alla pari dei

commessi, gli uscieri di conciliazione che non siano messi comunali.

Considerato però che si tratta di una disposizione transitoria, determinata da un sentimento di equità, stante anche l'autorevole adesione dell'Ufficio centrale, non voglio io muovere opposizioni.

PAGLIANO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIANO, *relatore e presidente dell'Ufficio centrale*. Si potrebbe dunque dire così: « al suddetto concorso possono essere ammessi gli uscieri di conciliazione che non siano messi comunali purchè abbiano prestato ininterrotto servizio almeno per dieci anni, ecc. ».

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. Accetto questa modifica la quale circoscrive lo scopo di questa disposizione.

PRESIDENTE. La modificazione proposta dall'Ufficio centrale, accettata dal ministro e dal senatore Frola, è la seguente:

Dopo le parole « al suddetto concorso possono essere ammessi », si aggiungono le altre: « gli uscieri di conciliazione che non siano messi comunali, purchè abbiano prestato ininterrotto servizio almeno per dieci anni ». Inoltre si sostituiscono le parole « essi tutti » alle altre « gli uni e gli altri » del secondo comma, e le parole « innanzi accennata » alle altre « di commesso » alla lettera c) dell'ultimo capoverso.

Il resto come nell'articolo del testo ministeriale.

Pongo ai voti l'aggiunta e le modificazioni di forma che ho ricordato.

Chi le approva è pregato di alzarsi.
(Sono approvate).

Pongo ai voti l'intero articolo 35.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.
(È approvato).

Art. 36.

Gli allegati a), b) e c) alla legge 19 marzo 1911, n. 201, meno per quanto riguarda gli articoli 248, 269, 275 e 280 dell'allegato b) e 173 e 186 dell'allegato c) s'intendono riprodotti ed annessi alla presente legge.

E' abrogata qualsiasi disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle Commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto » (N. 264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle Commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ».

Prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Per il funzionamento delle Commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, costituite in base al disposto dell'art. 7 del Regio decreto-legge 11 marzo 1920, n. 270, è autorizzata, in aggiunta della somma già stanziata per la Commissione centrale, la spesa di lire 150.000 per l'esercizio finanziario 1920-21 e di lire 200,000 per gli esercizi successivi, restando conseguentemente modificata come segue la denominazione del capitolo 61 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici: « Spesa per il funzionamento della Commissione centrale e delle Commissioni locali per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto a trazione meccanica ».

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie all'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 25,000.000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie » (N. 266).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 25,000,000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie ».

Prego il senatore, segretario, Silj di dar lettura di questo disegno di legge.

SILJ, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 266).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono autorizzate le seguenti spese da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici per gli esercizi 1920-21 e 1921-22:

a) lire 6,500,000 pel completamento delle opere nuove di navigazione interna autorizzate con la legge 8 aprile 1915, n. 508;

b) lire 6,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, delle quali lire 3,000,000 per le varie provincie del Regno (escluso il compartimento del magistrato alle acque per le provincie venete e di Mantova) e lire 3,000,000 per la sistemazione dell'Arno nelle provincie di Pisa e Firenze;

c) lire 4,000,000 per opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle varie provincie del Regno (eccettuato il compartimento del magistrato alle acque), concorsi e sussidi in base alle leggi 25 luglio 1904, n. 523, e 13 luglio 1911, n. 774; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (alleg. F);

d) lire 4,000,000 per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria nelle provincie venete e di Mantova;

e) lire 1,000,000 per opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria, ecc. nelle provincie venete e di Mantova;

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1921

f) lire 1,000,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi di acqua nella Basilicata (legge 31 marzo 1904, n. 140, e decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, numero 150);

g) lire 2,500,000 per la sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi di acqua nelle provincie calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255).

(Approvato).

Art. 2.

Gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-21 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Capitolo n. 108. Opere nuove nelle vie navigabili di 1ª e 2ª classe L. 3,000,000

Cap. n. 113-bis. Opere indilazionabili di sistemazione idraulica dell'Arno nelle provincie di Firenze e Pisa » 2,000,000

Cap. n. 114. Lavori di riparazione e sistemazione idraulica di di 1ª e 2ª categoria dipendenti, ecc. » 2,000,000

Cap. n. 117. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. » 2,000,000

Cap. n. 141. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nella Basilicata. » 500,000

Cap. n. 161. Sistemazione idraulica montana e di pianura dei corsi d'acqua nelle provincie Calabresi » 1,000,000

Cap. n. 168. Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova. » 2,000,000

Cap. n. 169. Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria nelle provincie venete e di Mantova » 500,000

• Totale . . . L. 13,000,000

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-1921 » (N. 269).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-1921 ».

Prego il senatore segretario Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-21, gli stanziamenti dei sottoindicati capitoli sono aumentati della somma per ciascuno indicata:

Cap. n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine). . . L. 1,300

Cap. n. 30. Salario ai capi cantonieri e cantonieri delle strade nazionali - Indennità di percorrenza e di malaria (Spese fisse) 1,250,000

Cap. n. 70. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella A annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse). 14,350

Cap. n. 71. Fitto di locali (Spese fisse) 2,300

Cap. n. 72. Provviste, riparazioni e manutenzione mobili e locali . . . 5,700

Cap. n. 73. Spese casuali per il Magistrato alle acque 7,000

Cap. n. 74. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe nelle provincie venete e di Mantova ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili . 1,500,000

Cap. n. 75. Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova 500,000

Cap. n. 80. Servizio idrografico e mareografico nelle provincie venete e di Mantova 16,000

LEGISLATURA XXV — 1ª SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1921

Cap. n. 82. Manutenzione e riparazione dei porti nelle provincie venete 2,000,000

Cap. n. 83 Escavazione dei porti nelle provincie venete 2,000,000

Totale delle maggiori assegnazioni. 7,296,650

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa. L'articolo unico del disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della

spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-1921 » (N. 270).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 ». Prego il senatore segretario Sili, di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 56,541,150 in conto competenza e le variazioni compensative di lire 3,260,000 in conto residui, ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di variazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI IN CONTO COMPETENZA.

Capitolo 1. Amministrazione centrale - Personale di ruolo - Stipendi e indennità (Spese fisse)	L. 1,000,000
Capitolo 3. Amministrazione centrale - Spese d'ufficio	200,000
Capitolo 4. Amministrazione centrale - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	20,000
Capitolo 5. Amministrazione centrale - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	22,000
Capitolo 6. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai gabinetti	50,000
Capitolo 7. Genio Civile - Personale di ruolo - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500,000
Capitolo 12. Genio civile - Spese d'ufficio (Spese fisse)	120,000
Capitolo 14. Genio civile - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse)	10,000
Capitolo 16. Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile	100,000
Capitolo 17. Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile	15,000
Capitolo 18. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dei lavori pubblici ed alle relative famiglie	20,000
Capitolo 19. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari dello Stato non dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici	300,000
Capitolo 21. Spese di stampa e per la pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero	77,600
Capitolo 24. Spese casuali	10,000
Capitolo 28. Manutenzione di ponti e strade nazionali, sgombrò di nevi, di materie franate o trasportate dalle piene, lavori per impedire interruzioni di transito e per riparare e garantire da danni le opere predette - Indennità ai comuni per il mantenimento delle traverse in base all'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2249, allegato F'	7,000,000
Capitolo 33. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade	15,000
Capitolo 34. Manutenzione delle vie navigabili di 1ª e 2ª classe ed illuminazione delle aree dei porti lacuali compresi nelle vie navigabili	1,000,000
Capitolo 38. Assegni e indennità di residenza in Roma al personale idraulico subalterno addetto al servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Spese fisse)	150,000
Capitolo 39. Competenze al personale idraulico subalterno, per servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria	170,000
<i>A riportarsi</i>	L. 10,779,600

	<i>Riporto</i> . . . L.	10,779,600
Capitolo 40. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili . . .		15,000
Capitolo 41. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria		70,000
Capitolo 43. Indennità da corrispondersi ai membri effettivi od aggregati del Consiglio superiore delle acque e del Comitato permanente ai sensi dell'articolo 44 del Regio decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e articolo 60 del regolamento tecnico amministrativo 24 gennaio 1917, n. 85, sulle concessioni di acque pubbliche . . .		20,000
Capitolo 44. Spese per il servizio di piena e spese casuali pel servizio delle vie navigabili e delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte a quelle attinente . . .		400,000
Capitolo 48. Personale addetto alla custodia, alla sorveglianza della manutenzione delle bonifiche - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		15,000
Capitolo 57. Pigioni pel servizio dei porti (Spese fisse) . . .		1,000
Capitolo 68. Stipendio del presidente del Magistrato alle acque (Spese fisse)		2,400
Capitolo 70. Spese d'ufficio - Indennità fissa al presidente di cui alla tabella A, annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (Spese fisse)		850
Capitolo 77. Competenze al personale idraulico subalterno nelle provincie venete e di Mantova pei servizi normali indicati nel regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria . . .		170,000
Capitolo 78. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione delle vie navigabili nelle provincie venete e di Mantova.		20,000
Capitolo 79. Competenze al personale idraulico subalterno per la sorveglianza dei lavori di manutenzione e di riparazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria nelle provincie venete e di Mantova		45,000
Capitolo 86. Amministrazione centrale - Personale aggiunto - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		1,500,000
Capitolo 88. Amministrazione centrale - Personale del ruolo di vigilanza - Indennità fisse mensili, trasferte e competenze per la sorveglianza sulla costruzione di ferrovie concesse all'industria privata e di tramvie		25,000
Capitolo 91. Genio civile - Personale aggiunto addetto al servizio generale - Stipendi e indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		500,000
Capitolo 93. Genio civile - Personale provvisorio, straordinario ed avventizio - Indennità di trasferta e competenze		600,000
Capitolo 94. Indennità fisse mensili, trasferte e competenze al personale dipendente dal Genio civile, giusta l'art. 19 del testo unico di legge 23 settembre 1906, n. 522, addetto ai lavori straordinari		600,000
Capitolo 102-bis (di nuova istituzione). Spese e compensi per gli studi della Commissione istituita con decreto ministeriale 27 gen-		
	<i>A riportarsi</i> . . . L.	14,763,850

	<i>Riparto</i> . . . L.	25,173,850
Capitolo 124. Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'articolo 65 del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto della legge stessa e di quella 5 aprile 1908, n. 126, e 30 giugno 1909, n. 407, art. 1 del decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 e art. 5 della legge 26 settembre 1920, n. 1313 (Spesa ripartita)		20,000,000
Capitolo 131. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma degli articoli 184, 202 e 257 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447		3,000,000
Capitolo 171. Opere di bonificazione nelle provincie venete e di Mantova in dipendenza del testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e delle leggi 7 luglio 1902, n. 333, 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. g); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. f), e 8 aprile 1915, n. 477 (Spesa ripartita)		7,267,000
Capitolo 179. Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907, n. 810 (art. 1, lett. d); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. g); Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lett. a); leggi 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. s) e 19 luglio 1914, n. 769 (art. 2, lett. e) e Regio decreto 22 settembre 1914, n. 1026 (art. 3, lett. i) e decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, 1081; 4 ottobre 1917, n. 1679 e 7 febbraio 1919, n. 150 (Spesa ripartita).		1,000,000
Capitolo 225 (aggiunto). Spese di manutenzione e generali relative al palazzo degli uffici governativi in Potenza (decreto-legge luogotenenziale 13 gennaio 1918, n. 76)		100,000
Capitolo 253 (aggiunto). Spese per provvedere a bisogni e ad opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 25 agosto 1909, nelle provincie di Siena e di Grosseto (art. 8 della legge 13 luglio 1910, n. 467)		300
Totale maggiori assegnazioni. . . L.		<u>56,541,150</u>

VARIAZIONI IN CONTO RESIDUI.

In diminuzione:

Capitolo 195. Costruzioni di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, nn. 846 e 848, 13 aprile 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tabella C annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297; dalla legge 26 giugno 1913, n. 764, art. 6, dai Regi decreti 1° novembre 1914, n. 1244 e 1° aprile 1915, n. 426, dal decreto luogotenenziale 12 settembre 1915, n. 1503, e dal decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150) (Spesa ripartita)	L.	<u>3,260,000</u>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------------

In aumento:

Capitolo 196. Compensi per maggiori servizi prestati dal personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile nell'interesse delle costruzioni ferroviarie	L. 200,000
Capitolo 197. Sussidi al personale governativo delle costruzioni ferroviarie licenziato	60,000
Capitolo 198. Spese per studi, progetti, direzione e sorveglianza delle nuove costruzioni ferroviarie	3,000,000
	<u>L. 3,260,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CORBINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Desidero richiamare l'attenzione del Senato sopra una osservazione fatta dalla Commissione di finanze nell'ultima parte della sua relazione, che io leggerò: « Solo ci pare doveroso richiamare l'attenzione dei colleghi sulle maggiori assegnazioni proposte ai capitoli 118 (sovvenzioni governative per agevolare la costruzione di impianti idroelettrici) e n. 119 (sovvenzioni per la costruzione di serbatoi e laghi artificiali) e così pure, sul capitolo 121 *ter* di nuova istituzione (sovvenzione per la costruzione e trasformazione ed esercizio di impianti con impiego di combustibili fossili nazionali per la produzione e distribuzione di energia meccanica ed idroelettrica).

« L'aumento complessivo di sole 2,400,000 lire in questi tre capitoli è troppo piccola cosa se si riguarda lo scopo nobilissimo cui essi tendono.

« Voglia l'onorevole ministro proseguire con passo più ardito su questa nuova via su cui il Parlamento e l'intera nazione lo seguono con sincero plauso ad una politica economica sempre più vigorosa nello sfruttamento delle nostre risorse nazionali troppo a lungo dimenticate ».

Vorrei far osservare che non si tratta di proseguire con passo più ardito su questa nuova via per atto di volontà dell'onorevole ministro, si tratta invece della previsione di quello che potrà essere l'effetto immediato dell'applicazione di disposizioni di legge, che l'Amministrazione intende rispettare in quanto costituiscono un impegno esplicito e preso volta per volta.

Quando invero furono determinati in diversi decreti-legge, ma in modo generico i vari contributi destinati a favorire la costituzione degli impianti, fu avanzato dai concessionari il dubbio che l'impegno potesse non esser definitivo; e allora l'onorevole ministro Peano, interpellato l'onorevole ministro del tesoro, ottenne che si potesse senz'altro, indipendentemente dalla conversione in legge dei decreti, inserire nel disciplinare della concessione la promessa del contributo, e sanzionare così l'impegno assunto dallo Stato.

Siccome purtroppo, la previsione di nuove effettive costruzioni rappresenta una delusione per tutti, perchè di lavori se ne fanno pochi, nonostante questi incoraggiamenti, così la dotazione si è limitata a due milioni e quattrocento mila lire, per gli impianti che potranno essere terminati nell'anno in questione.

A questo proposito non sarà forse inopportuno ritornare sulla forma di questi incoraggiamenti, che furono proposti in quel modo in un'epoca in cui pressochè le maggiori difficoltà della costruzione degli impianti risiedevano nelle cattive previsioni sui primi anni dell'esercizio futuro: si ritenne allora che quelle forme di incoraggiamento da parte dello Stato potessero decidere nei casi incerti.

Oggi purtroppo si vede che non basta questo sistema di sussidio per incoraggiare a sufficienza la costruzione di nuovi impianti: vi son dei casi in cui per la spesa totale di cento milioni il complesso dei sussidi dello Stato, capitalizzato al giorno d'oggi, rappresenta ben 60 milioni, e ciò nonostante non si riesce a concretare il finanziamento e ad eseguire le opere.

Sarà da vedere se convenga ricorrere ad altre forme, perchè l'imbarazzo del momento

è quello di trovare i capitali, non quello di poter contare sui sussidi annui del Governo. Io sono persuaso che il giorno in cui fosse possibile prelevare da una cassa di larghe disponibilità i fondi necessari pel finanziamento di queste intraprese, sottraendole alla situazione gravissima del momento, che non consente l'immobilizzazione di grandi capitali a lunga scadenza, un gran passo sarà fatto per accelerare la costruzione di questi impianti. Ma nei limiti delle disposizioni di legge vigenti, che consentono non anticipazioni di mutui, ma sussidi scontabili alla loro volta con mezzi bancari, la Amministrazione non aveva ragione di impostare maggiori somme; non perchè manchi la buona volontà, ma perchè la prevista entità degli impianti che si possono eseguire entro l'anno non sarà certamente raggiunta nella realtà.

Sono quindi persuaso che pur troppo la cifra sarà più che sufficiente; dovremmo desiderare che ciò non sia; e allora non si mancherà di proporre le successive variazioni del bilancio.

Ho voluto dare questa spiegazione perchè non appaia che ci sia timidità nell'incoraggiare questi impianti, che purtroppo sono ostacolati da cause ben diverse e complesse.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onor. senatore Leonardi Cattolica a recarsi alla tribuna per la presentazione di alcune relazioni.

LEONARDI CATTOLICA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1159, relativo alla concessione di una speciale aspettativa agli ufficiali della Regia marina per ragioni di alto interesse pubblico ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 16 maggio 1915, n. 742, che trasferisce nei ruoli del Regio esercito gli iscritti del Corpo Reale equipaggi che abbiano assunto o assumano servizio nella Regia guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Leonardi Cattolica della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo la discussione del disegno di legge n. 270.

MARIOTTI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, relatore. Ringrazio il senatore Corbino delle cortesi ed opportune osservazioni da lui fatte alle ultime parole della relazione della nostra Commissione di Finanza su questo disegno di legge.

Noi abbiamo chiesto in molte occasioni, e non ci stancheremo mai di chiedere una politica economica più vigorosa per ciò che riguarda gli incoraggiamenti governativi alla costruzione di nuovi impianti idro-elettrici; e se ci è parso che lo stanziamento di questi tre capitoli, che pure abbiamo lodati, sia scarso, ciò non è già in rapporto alle leggi attuali, incomplete ed inefficaci, ma bensì in rapporto a quella politica più vigorosa che noi da tempo invociamo.

Anche a noi, come a lui, consta che pur troppo dagli stanziamenti fatti finora, e dalle leggi che finora si sono promulgate a questo nobilissimo scopo, troppo poco abbiamo ottenuto. Noi chiediamo una politica nuova, più pratica, più ardita, la quale porti non soltanto altri ben maggiori stanziamenti in questi capitoli del bilancio, ma soprattutto ci dia altre più provvide leggi che aiutino più e meglio lo sviluppo delle energie nazionali.

Soprattutto vorremmo che, a questo alto scopo, si utilizzasse e si incoraggiasse, con esoneri da tasse e con concorsi governativi, l'opera delle provincie, dei comuni, e di tutti gli altri enti locali, specialmente se riuniti in grandi e potenti Consorzi.

L'onorevole senatore Corbino ha giustamente osservato che i grandi enti bancari, ed in generale i capitalisti, difficilmente promuovono, o anche soltanto soccorrono, questi nuovi impianti idro-elettrici, che appaiono, al loro inizio, di troppo incerto risultato finanziario. Ma se noi incoraggeremo le provincie e i comuni a costituirsi in consorzi ed a costruire essi stessi questi grandi impianti idroelettrici, offrendo ai capitali necessari all'uopo la solidissima garanzia delle delegazioni sulle imposte, allora le Casse di Risparmio ordinarie, la Cassa Depositi e Prestiti, e gli altri enti che hanno

il privilegio di poter garantire con le delegazioni i loro crediti verso provincie, comuni e consorzi, incoraggeranno in tutti i modi questi nuovi impianti, dando così un ben più utile impiego a buona parte di quei 13 miliardi che sono oggi depositati nelle casse di risparmio ordinarie e nelle casse postali.

Allora per le tramvie provinciali e comunali, per la illuminazione delle città e per tanti altri servizi pubblici, avremo questo confortante risultato, che gli stessi enti che ora acquistano il carbone a prezzi altissimi in Germania, in Inghilterra e in America, trasformeranno i loro grandi opifici, costruiranno sull'Alpe e sull'Appennino le loro Centrali e potranno produrre, senza dipendere dall'Estero, l'energia necessaria per tutti i servizi pubblici.

Su questa via noi vorremmo che si mettessero l'onorevole ministro dei lavori pubblici, l'onorevole ministro dell'industria e in generale il Governo. È questa, onorevole Corbino, la politica, più pratica, più ardita, più vigorosa, che noi chiediamo e speriamo di ottenere. (*Approvazioni*).

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro dei lavori pubblici*. Io ringrazio il senatore Corbino delle spiegazioni che ha dato. La difficoltà che si incontra nel promuovere queste opere non è tanto nella mancanza di sussidi, quanto nel trovare il modo di finanziarle.

Ho ottenuto dal Ministero del tesoro che si potessero includere, nel disciplinare le concessioni, disposizioni tali che agevolassero il finanziamento dei lavori: ma ciò non basta. In questi momenti i capitali non si trovano facilmente.

Ad ogni modo, il Governo studierà attentamente il problema, per vedere di agevolare la costruzione di queste opere che sono di sommo interesse, ed alle quali il Ministero dei lavori pubblici dedica ogni migliore attività, avvalendosi dell'aiuto che gli viene anche dal Consiglio Superiore delle acque, così degnamente presieduto dal senatore Corbino.

Il dare poi la precedenza alle domande delle provincie e dei comuni, il favorire la costituzione di enti e di consorzi, è cosa lodevolissima, ed io ne convengo col senatore Mariotti.

Tanto vero che ho già presentati tre disegni di legge al Parlamento, quali quelli della costituzione dei consorzi per la utilizzazione delle forze del Tagliamento, dell'Adige e del Brenta e Piave. Su tale punto sono, dunque, pienamente d'accordo col senatore Mariotti; però, se è opportuno favorire le attività degli enti locali, non bisogna deprimere quelle, che possano sorgere per iniziativa privata.

Anche le ferrovie dello Stato stanno ora costruendo alcuni di questi grandi bacini: ricorderò quelli che sono a Bardonecchia e i lavori che si stanno facendo per il Reno.

È, in sostanza, una politica che deve essere favorita; ed io assicuro il Senato che della questione mi occupo con ogni cura, e che faccio quanto è possibile per aiutare gli enti locali per agevolare quelle iniziative serie, di enti pubblici o di privati, che valgano a favorire gli impianti idro-elettrici. Certo, per i comuni e le provincie, essi sono utilissimi, perchè servono ad assicurare i servizi pubblici più importanti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 35,000,000 per opere pubbliche varie tra cui quelle edilizie della capitale » (N. 265).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 35,000,000 per opere pubbliche varie tra cui quelle edilizie della capitale ».

Prego il senatore segretario Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 35,000,000 da iscriversi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per la esecuzione delle seguenti opere:

a) lavori di costruzione del nuovo edificio del Ministero dei lavori pubblici, lire 10,000,000;

b) lavori di costruzione di una nuova aula

per la Camera dei deputati e sistemazione della stamperia e degli altri servizi della Camera dei deputati e delle adiacenze del palazzo di Montecitorio, lire 7,000,000;

c) prosecuzione dei lavori al monumento nazionale a Vittorio Emanuele II, lire 3,000,000;

d) lavori dipendenti dai terremoti 2 dicembre 1917 e 10 novembre 1918 in comuni delle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì e nel comune di Giano dell'Umbria, e del 29 giugno 1919, lire 7,500,000;

e) sistemazione idraulico-forestale nelle provincie calabresi, lire 2,500,000;

f) opere marittime nelle provincie calabresi, lire 3,500,000;

g) consolidamento di frane minaccianti gli abitati, cui provvede direttamente lo Stato, escluse le provincie di Basilicata e Calabria, lire 1,500,000.

Le somme di cui alle lettere a), b) e c) saranno stanziare ripartitamente, secondo il bisogno, ed in ogni modo in non meno di tre esercizi finanziari a decorrere dal 1921-22.

Quelle di cui alle successive lettere d), e), f), g) saranno stanziare nell'esercizio 1920-21.

Il ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle conseguenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge. « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-1921 » (N. 267).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-1921 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per complessive lire 123,070,500 e una diminuzione di stanziamento per lire 5,000,000 nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate per l'esercizio finanziario 1920-21, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero per le terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-21.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Capitolo 4. — Assegni agli addetti ai Gabinetti	L. 38,000
Capitolo 5. — Indennità per spese di viaggio e di soggiorno	72,500
Capitolo 7 bis. — Compensi al personale addetto agli uffici provinciali ed alle Commissioni per lavori straordinari relativi all'accertamento ed alla liquidazione dei danni di guerra, e compensi ai funzionari di altre Amministrazioni eventualmente incaricati di compiti inerenti al servizio medesimo	1,000,000
Capitolo 8 (modificata la denominazione). — Sussidi agli impiegati ed al personale di servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale	200,000
Capitolo 9. — Spese varie di ufficio per l'Amministrazione centrale e provinciale	175,000
Capitolo 11. — Spese casuali	85,000
Capitolo 12. (modificata la denominazione). - Spese per l'impianto ed il funzionamento delle Commissioni, dei reparti speciali presso le Intendenze di finanza, presso gli uffici tecnici di finanza, presso le agenzie delle imposte e presso gli uffici del registro, incaricati dell'accertamento e delle liquidazioni dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio (art. 26, testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426; art. 1 del Regio decreto 24 luglio 1919, n. 1425, e Regio decreto 18 aprile 1920, n. 580).	2,000,000
Capitolo 13 (modificata la denominazione). - Spese per somministrazioni in natura a privati e ad enti pubblici danneggiati per fatto di guerra e spese per eventuale trasporto e collocamento degli oggetti somministrati (articoli 6 e 28, comma ultimo del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426).	
Capitolo 14. - Spese per il personale ed il funzionamento del Commissariato in Treviso e dei Comitati provinciali (decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 412, ed 8 giugno 1919, n. 925, e Regio decreto 18 aprile 1920, n. 523)	19,000,000
Capitolo 15. - Spese per la esecuzione di lavori per la ricostruzione dei beni di uso pubblico e patrimoniale delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, nonché di lavori per le ricostruzioni e riparazioni delle opere di interesse culturale (parrocchie) (articoli 1 e 8, lettera d) del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925, e Regio decreto 6 ottobre 1919, n. 2094)	75,000,000
<i>A riportarsi</i> . . L. 97,570,500	

	Riporto . . . L.	97,570,500
Capitolo 17. Spese per l'impianto ed il funzionamento dei magazzini (articoli 1 e 2, lettere a) e b), e 9 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925)		3,000,000
Capitolo 18. - Spese per l'assistenza morale e materiale dei cittadini delle terre liberate e contributi ad enti pubblici e privati per lo stesso scopo		10,000,000
Capitolo 22 (aggiunto). - Spese per la esecuzione dei piani regolatori degli abitati, in tutto o per la maggior parte, distrutti (articoli 3 e 8, lettera c) del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925)		10,000,000
Capitolo 25 (aggiunto). - Contributi e spese per dare incremento all'agricoltura, alle industrie ed ai commerci, per incoraggiare istituzioni di credito popolare e cooperative di consumo e di lavoro		2,500,000
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . + L.	123,070,500

DIMINUZIONE DI STANZIAMENTO

Capitolo 19. - Sussidi continuativi e straordinari - Fitti e riparazioni di locali ad uso di alloggio e di magazzino ed altre spese per assistere i profughi di guerra	— L.	5,000,000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Annuncio di una interpellanza
e di una interrogazione.**

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'interrogazione e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, ed al ministro della guerra, sui provvedimenti necessari ad eliminare i pericoli che tuttora sovrastano alle popolazioni ed alle proprietà per i depositi di esplosivi che, dopo due anni dalla cessazione della guerra,

sono ancora sparsi in diverse località dell'Alta Italia.

Passerini Angelo, Ferraris Dante, Tassoni, Dorigo, Pozzo, Da Como, Castiglioni, Di Brazza, Rossi Giovanni, Biscaretti, Pullè, Bettoni, Molmenti, Bonicelli, Bouvier, Montresor.

Interrogazione:

Al ministro della pubblica istruzione, per conoscere i motivi che lo hanno indotto, contro il parere favorevole dato dal Consiglio Superiore, a sospendere per il corrente anno scolastico l'insegnamento della batteriologia nella Regia Università di Roma.

Sanarelli.

Sull'ordine del giorno.

ROTA. Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA. Pregherei il Senato di volere consentire che siano messi all'ordine del giorno della seduta di lunedì, per essere convertiti in legge, i decreti luogotenenziali 13 maggio 1919, numero 456 e 3 novembre 1919, n. 2032, per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari.

È un progetto che spero non darà luogo a discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni, resta così stabilito.

BERGAMASCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMASCO. Vi è ancora un disegno di legge, a relazione della Commissione di finanze, messo al numero 10 dell'ordine del giorno e riguarda: « provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali ». Chiederei che fosse posto al principio dell'ordine del giorno della seduta di lunedì.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, resta così stabilito.

Il ministro del lavoro chiede che la mozione dei senatori Cassis ed altri sia svolta nella seduta di martedì.

Se non vi sono obiezioni, resta così stabilito. Lunedì seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1920, n. 81, contenente norme per il conferimento dei posti vacanti negli archivi distrettuali e sussidiari (N. 76);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2278, contenente provvedimenti per gli ufficiali giudiziari (N. 191);

Autorizzazione di spesa per il funzionamento delle commissioni locali di equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (N. 264);

Autorizzazione della spesa di lire 25,000,000 per la esecuzione di opere idrauliche straordinarie (N. 266);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 269);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-21 (N. 270);

Autorizzazione della spesa di lire 35,000,000 per opere pubbliche varie fra cui quelle edilizie della capitale (N. 265);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero delle terre liberate dal nemico per l'esercizio finanziario 1920-1921 (N. 267).

III. Svolgimento della interpellanza del senatore Tommasi al ministro della marina.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 13 marzo 1919, n. 456, e 9 novembre 1919, n. 2302, che approvano la convenzione per la costruzione in Bergamo di un edificio ad uso degli uffici giudiziari ed autorizzazione al comune di Bergamo ad elevare a 2,705,000 lire il limite massimo del mutuo per la costruzione di un edificio ad uso degli uffici giudiziari (N. 281);

Provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali (N. 272);

Approvazione del piano regolatore di ampliamento della città di Savigliano (N. 132);

Conversione in legge del decreto Reale 19 settembre 1920, n. 1642, che abroga il decreto luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, sulla concessione di opere marittime (N. 254);

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1920, n. 1388, col quale è soppressa la Commissione per l'esame delle controversie sorte in dipendenza dello stato di guerra per l'esecuzione di opere pubbliche (N. 237);

Conversione in legge del decreto-luogotenenziale 28 dicembre 1919, n. 1882, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 115);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2398, che autorizza sotto determinate condizioni, la iscrizione degli ufficiali superiori nei Regi Istituti superiori di studi commerciali (N. 121);

LEGISLATURA XXV — 1^a SESSIONE 1919-21 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 FEBBRAIO 1921

Conversione in legge del Regio decreto 25 novembre 1919, n. 2509, che autorizza il ministro per l'industria, il commercio e lavoro a modificare i contributi, di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1919, n. 112, relativo all'approvvigionamento della carta dei giornali (N. 122);

Conversione in legge del Regio decreto 4 gennaio 1920, n. 15, che eleva i contributi sulla produzione e vendita della carta e dei cartoni di qualsiasi specie (N. 123);

Conversione in legge del Regio decreto 10 settembre 1914, n. 1058, del decreto luogo-

tenenziale 26 agosto 1915, n. 1388 e del decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1666 concernenti provvedimenti per la Camera agrumaria (N. 116);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1515 concernente provvedimenti per la Camera agrumaria (Numero 117).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 28 febbraio 1921 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Ricordi delle sedute pubbliche